

XVIII legislatura

Le disposizioni della Sezione I del disegno di legge di bilancio 2022 per i profili dell'istruzione, università, ricerca, cultura e sport

novembre 2021
n. 476



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Le disposizioni della
Sezione I del disegno di
legge di bilancio 2022 per i
profili dell'istruzione,
università, ricerca, cultura
e sport**

novembre 2021
n. 476

a cura di: *L. Fucito*

Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e
responsabile della documentazione nei settori dell'istruzione
e della cultura

Classificazione Teseo: Bilancio dello Stato. Anno
finanziario 2022. Bilancio preventivo. Legge finanziaria.

INDICE

INTRODUZIONE	7
TABELLA DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELLA 7 ^a COMMISSIONE PERMANENTE.....	9
SCHEDE DI LETTURA	
TITOLO IV - LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI	
Articolo 45 (<i>Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili</i>).....	21
Articolo 49 (<i>Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità</i>).....	25
Articolo 51 (<i>Agevolazioni per lo sviluppo dello sport</i>).....	29
TITOLO VII - SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA	
Articolo 103, comma 1 (<i>Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università</i>).....	33
Articolo 103, comma 2 (<i>Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati</i>).....	43
Articolo 103, comma 3 (<i>Cultura scientifica</i>)	47
Articolo 103, comma 4 (<i>Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM</i>)	51
Articolo 103, comma 5 (<i>Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM</i>)	55
Articolo 103, comma 6 (<i>Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM</i>)	59
Articolo 103, comma 7 (<i>Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM</i>)	63
Articolo 104, comma 1 (<i>Fondo ordinario enti vigilati dal MUR</i>)	65
Articolo 104, comma 2 (<i>Fondo italiano per la scienza</i>)	69
Articolo 104, comma 3 (<i>Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate</i>)	73
Articolo 104, comma 4 (<i>Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca</i>)	75
Articolo 104, comma 5 (<i>Soppressione dell'Agenzia nazionale per la ricerca</i>)	77

Articolo 105 (<i>Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR</i>).....	81
Articolo 106 (<i>Contrasto della “Xylella fastidiosa”</i>).....	87
Articolo 107 (<i>Proroga di incarichi temporanei di personale docente</i>)	89
Articolo 108 (<i>Valorizzazione della professionalità del personale docente</i>)	93
Articolo 109 (<i>Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria</i>)....	95
Articolo 110 (<i>Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici</i>).....	101
Articolo 111 (<i>Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi</i>).....	107
Articolo 112 (<i>Interventi relativi alla formazione delle classi</i>).....	109

TITOLO VIII - CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Articolo 113, comma 1 (<i>Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo</i>).....	113
Articolo 113, comma 2 (<i>Fondo cultura</i>)	115
Articolo 113, comma 3 (<i>Sostegno della filiera dell’editoria libraria</i>)	117
Articolo 114 (<i>Tax credit librerie</i>).....	119
Articolo 115 (<i>Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo</i>)	121
Articolo 116 (<i>Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne</i>).....	123
Articolo 117 (<i>Carta cultura per i diciottenni</i>).....	125
Articolo 118 (<i>Fondazioni lirico sinfoniche</i>).....	129
Articolo 119 (<i>Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato</i>).....	135

TITOLO X - MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA

Articolo 146 (<i>Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna</i>)	137
---	-----

TITOLO XV - FONDI

Articolo 193 (<i>Tabella A e B</i>)	139
---	-----

INTRODUZIONE

Il presente *Dossier* prende in considerazione le principali disposizioni di interesse della 7^a Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali) contenute nella Sezione I dell'AS 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Esso è articolato in due parti:

- ✓ la prima contiene una tabella di sintesi delle disposizioni impostata su quattro colonne. Nella prima colonna si dà conto della collocazione delle disposizioni nell'ambito dell'articolato del provvedimento; nella seconda dell'oggetto della stessa; nella terza della materia di riferimento distinguendo fra le seguenti: istruzione (con la denominazione "ISTRUZ"); università (includendo gli istituti AFAM) e ricerca scientifica ("UNI/RIC"), sport ("SPORT") e beni culturali e cultura ("CULTURA");
- ✓ la seconda parte contiene l'illustrazione dettagliata delle disposizioni e raccoglie le schede di lettura riferite alle norme di interesse della 7^a Commissione, estratte dal *Dossier* generale sull'AS 2448.

**TABELLA DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE
DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE**

D.d.l. di bilancio 2022 (AS 2448)

Disposizioni di interesse della 7ª Commissione permanente

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
TITOLO IV CAPO III	ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE		
45	Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili	ISTRUZ	L'articolo 45 dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili , frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia , a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Tale assegnazione è crescente negli anni (passando da 30 milioni di euro per l'anno 2022 sino a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027).
49	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità	ISTRUZ	L'articolo 49 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato " Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità ", con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire in favore degli enti territoriali.
51	Agevolazioni per lo sviluppo dello sport	SPORT	L'articolo 51 mira a favorire lo sviluppo dello sport : i) stabilendo, in via sperimentale (per gli anni 2022, 2023 e 2024), la non concorrenza degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale svolta dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP . Per accedere a tale agevolazione, le Federazioni sono tenute a destinare almeno il 20% degli utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità; ii) disponendo la proroga per l'anno 2022 del cosiddetto "Sport Bonus", consistente in un credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture , introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 627) per l'anno 2019 e successivamente prorogato per l'anno 2020. Il beneficio in favore dei titolari di reddito d'impresa è riconosciuto nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
TITOLO VII	SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA		

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
103, co. 1	FFO	UNI/RIC	<p>L'art. 103, comma 1, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026. Una quota¹ di tali risorse è destinata al reclutamento del personale (professori, ricercatori a tempo determinato cosiddetti di tipo B (RTDB) e personale tecnico amministrativo). La finalità è quella di ridurre il rapporto studenti/docenti riconducendolo al valore medio della UE. L'individuazione dei criteri per il riparto delle risorse destinate al reclutamento è affidata ad un decreto ministeriale, che dovrà tenere conto dei risultati conseguiti dagli Atenei nella Valutazione della qualità della ricerca e nella valutazione delle politiche di reclutamento.</p> <p>Un'ulteriore quota (pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022) dell'incremento del FFO è destinata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali. Con decreto ministeriale si provvede all'individuazione dei criteri di riparto delle somme tra gli atenei e questi ultimi, a loro volta, provvederanno all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo <i>pro capite</i> del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo.</p> <p>Ulteriori quote del finanziamento aggiuntivo al FFO sono dirette: ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero; a valorizzare le Scuole superiori ad ordinamento speciale; ad incrementare l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere - come evidenzia la Relazione tecnica - l'importo minimo necessario ai fini del minimale contributivo INPS.</p> <p>Si segnala che l'articolo in esame reca interventi in linea con le indicazioni contenute nel documento conclusivo che la 7^a Commissione ha approvato lo scorso 3 agosto a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria (Doc. XVII, n. 5). Ciò con particolare riferimento alle assunzioni di personale, anche al fine di ridurre il rapporto studenti/docenti; alla valorizzazione dello stesso; all'incremento dell'importo delle borse di dottorato.</p>
103, co. 2	Stanziamiento per le residenze universitarie statali e per i collegi di merito	UNI/RIC	<p>L'articolo 103, comma 2, incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Anche tale intervento si pone in linea con gli esiti della richiamata indagine conoscitiva.</p>
103, co. 3	Cultura scientifica	UNI/RIC	<p>L'articolo 103, comma 3, novellando la legge n.113 del 1991 in materia di diffusione della cultura scientifica, riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuale pari, per ciascun ente, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti.</p>

¹ Pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
103, co. 4	Compensi degli organi delle istituzioni AFAM	UNI/RIC (AFAM)	L'articolo 103, comma 4 , novella la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) . Al riguardo, per un verso, si conferma il rinvio ad un decreto interministeriale (del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la determinazione dei predetti riconoscimenti economici; per l'altro, viene meno il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono sostenuti direttamente dalle istituzioni AFAM.
103, co. 5	Istituzioni artistiche e musicali. Nucleo di valutazione	UNI/RIC (AFAM)	L'articolo 103, comma 5 , interviene sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM , confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.
103, co. 6	Assunzioni istituzioni statali AFAM	UNI/RIC (AFAM)	L'articolo 103, comma 6 , innalza da 15 a 19,5 milioni di euro annui , a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo istituito (con la legge di bilancio per il 2021) per integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio . Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto anche del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che stanno concludendo il processo di statizzazione (previsto dall'art. 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).
103, co. 7	Personale AFAM	UNI/RIC (AFAM)	L'articolo 103, comma 7 , autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro , a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM .
104, co. 1	Fondo ordinario enti vigilati dal MUR	UNI/RIC	L'articolo 104, comma 1 , incrementa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) . Tali incrementi sono diretti a finanziare: i) gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR (cui è dedicato l'art.105), vincolando una quota al superamento del precariato (comma 1, lettera <i>a</i>)); ii) l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello , previo superamento di procedure selettive riservate (lettera <i>b</i>)); iii) la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca (lettera <i>c</i>)).
104, co. 2	Fondo italiano per la scienza	UNI/RIC	L'articolo 104, comma 2 , incrementa la dotazione del "Fondo per la scienza" di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 . Si ricorda che detto Fondo, istituito con il DL sostegni bis (art.61 del DL 73/2021) è volto a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, secondo criteri e modalità di assegnazione delle risorse che si conformano a procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).
104, co. 4	Sostegno e promozione attività degli enti pubblici ricerca	UNI/RIC	L'articolo 104, comma 4 stanziava 30 milioni di euro per rifinanziare il Fondo premiale per gli enti di ricerca , previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del 2016, ponendo termine al mancato finanziamento di tale strumento protrattosi per diversi anni. Tale fondo, si ricorda, mira a sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati dal MUR con risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE.

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
104, co. 5	Agenzia nazionale ricerca	UNI/RIC	L'articolo 104, comma 5 , sopprime l' agenzia nazionale della ricerca , i cui stanziamenti (pari a 183,5 milioni di euro) sono impiegati a copertura di talune disposizioni della legge di bilancio.
105	Piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche – C.N.R.)	UNI/RIC	L'articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso: i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività , di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio (al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.
106	Contrasto della Xylella fastidiosa	UNI/RIC	L'articolo 106 destina al CNR 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per le attività di ricerca da esso svolte per il contenimento della Xylella fastidiosa.
107	Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico	ISTRUZ	L'art.107 autorizza la proroga del termine di durata dei contratti a tempo determinato stipulati con i docenti finalizzati al recupero degli apprendimenti , da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in relazione all'emergenza COVID . Tale termine, inizialmente previsto per il 30 dicembre 2021, viene differito sino alla fine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022. A tal fine si dispone l'incremento di 300 milioni di euro del fondo istituito per l'assegnazione di tali incarichi temporanei, con il decreto-legge n.34/2020 (art.235).
108	Valorizzazione della professionalità dei docenti	ISTRUZ	L'art.108 intende valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali , premiando l'impegno profuso nell'attività di insegnamento, nella promozione della comunità scolastica e nella cura nell'aggiornamento professionale. A tal fine, si dispone che lo stanziamento previsto nell'apposita sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (istituita dall'articolo 1, comma 592, della legge 205/2017) sia significativamente incrementato, passando da 30 a 240 milioni di euro a decorrere dal 2022 .

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
109	Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria	ISTRUZ	<p>L'articolo 109 dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per la classe quinta (a partire dall'anno scolastico 2022/2023) e per la classe quarta (a partire dall'anno scolastico 2023/2024). L'insegnamento è affidato a docenti forniti di titolo idoneo e a tal fine è istituita una nuova classe di concorso, per l'accesso alla quale è previsto il superamento di procedure concorsuali abilitanti. L'introduzione dell'insegnamento è subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisce il numero dei posti da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, garantendo l'invarianza della dotazione organica complessiva.</p> <p>In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado.</p> <p>Le disposizioni in commento sono introdotte nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, e al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (che contempla l'investimento "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola" - M4C1-I.1.3).</p>
110	Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici	ISTRUZ	<p>L'articolo 110 incrementa la dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti (comma 1). Stabilisce inoltre che continuino ad operare per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 2).</p>
111	Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi	ISTRUZ	<p>L'articolo 111 estende anche all'a.s. 2022/2023 la disciplina derogatoria, già prevista per l'a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. Detta disciplina derogatoria consente il conferimento dei predetti incarichi anche nelle istituzioni il cui numero di studenti è pari a 500 (rispetto ai 600 previsti in via ordinaria) o - se si tratta di istituti collocati in piccole isole, in aree montane o nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche - è pari a 300.</p>

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
112	Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose	ISTRUZ	L' articolo 112 prevede la possibilità di derogare alla disciplina vigente (di cui al DPR 81/2009) in materia di numero minimo di alunni per classe nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e di secondo grado . Ciò con l'obiettivo di favorire una migliore fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. Come si evince dalla relazione tecnica, le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare, derivante dal calo delle nascite. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo di personale docente e ATA, di costituire classi più piccole.
TITOLO VIII	CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE		
113, co. 1	Fondo cinema	CULTURA	L' articolo 113, comma 1 , incrementa le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (da € 640 mln) a € 750 milioni annui a partire dal 2022.
113, co. 2	Fondo cultura	CULTURA	L' articolo 113, comma 2 , rifinanzia il Fondo per la cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 . Detto Fondo, istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 184 del decreto-legge n.34 del 2020, è finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale .
113, co. 3	Fondo biblioteche	CULTURA	L' articolo 113, comma 3 , autorizza la spesa di € 30 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria. Nello specifico, destina risorse alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato , degli enti territoriali e degli istituti culturali (che usufruiscono dei contributi di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995) per l' acquisto di libri .
114	<i>Tax credit</i> librerie	CULTURA	L' articolo 114 incrementa di 10 milioni euro , per ciascuno degli anni 2022 e 2023 , le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri .
115	Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET	CULTURA	L' articolo 115 istituisce il " Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET ", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti normativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa A.S. n. 2318, attualmente all'esame della 7 ^a Commissione, reca una disciplina di delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori summenzionati.

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
116	Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne	CULTURA	L' articolo 116 dispone misure (di carattere sperimentale) in favore di esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che svolgono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne . Per quanto interessa in questa sede, si prevede un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica. La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione di detto contributo è demandata a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno.
117	App18	CULTURA	L' articolo 117 attribuisce carattere di stabilità dal 2022 alla misura consistente nella c.d. Card cultura introdotta nel 2016 e rifinanziata negli anni successivi con distinte norme intervenute di anno in anno. La Carta elettronica è utilizzabile dai giovani che compiono 18 anni (che siano residenti e in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.
118	Fondazioni lirico sinfoniche	CULTURA	L' articolo 118 istituisce un fondo (con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023) con cui rafforzare la consistenza patrimoniale delle fondazioni lirico sinfoniche. Le risorse stanziare con l'articolo in esame sono, nello specifico, dirette ad incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche . Almeno i due terzi di tali risorse sono riservate a quelle fondazioni che presentano specifiche criticità economico-patrimoniali . Qualora le fondazioni producano nuovo disavanzo d'esercizio si da ridurre il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria. La restante quota dell'istituendo fondo è invece destinata prioritariamente alle altre fondazioni con l'obiettivo di finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo. Le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
119	Potenziamento e adeguamento degli immobili degli archivi di stato	CULTURA	L' articolo 119 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sisma degli istituti archivistici , nonché per l' acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato .
TITOLO X	INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA		
146	Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna	SPORT	L' articolo 146 riconosce alla Federazione sportiva nazionale ACI-Automobile club d'Italia un contributo di 5 milioni di euro , per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, al fine di sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola .

<i>collocazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>materia</i>	<i>Sintesi</i>
TITOLO XII	REGIONI ED ENTI LOCALI		
167	Manutenzione scuole	ISTRUZ	L' articolo 167 incrementa il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria , di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e città metropolitane , nonché degli enti di decentramento regionale.
TITOLO XV	Fondi		
193	Tabelle A e B		L'articolo 193 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame, in cui si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

SCHEDE DI LETTURA

² Le presenti schede sono estratte dal *Dossier* generale sul disegno di legge di bilancio 2022.

TITOLO IV - LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Articolo 45

(Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili)

L'articolo 45 dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del **Fondo di solidarietà comunale** ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare **all'incremento del numero di studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, **a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica**. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica".

La norma prevede, altresì, la determinazione di **obiettivi di incremento** della percentuale di studenti disabili trasportati **che devono essere conseguiti** con le risorse assegnate, e il **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse stesse.

L'assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:

- **30 milioni** di euro per l'anno **2022**,
- 50 milioni di euro per l'anno 2023,
- 80 milioni di euro per l'anno 2024,
- 100 milioni di euro per l'anno 2025,
- 100 milioni di euro per l'anno 2026,
- **120 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2027**.

Il **Fondo di solidarietà comunale** (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito³ dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La **dotazione** annuale del Fondo, **definita per legge**, è in parte assicurata, come detto, attraverso una **quota dell'imposta municipale propria** (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla **trattenuta del 22,43 per cento** del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) si è definita una **disciplina a regime** del Fondo di solidarietà comunale, che fissa:

³ In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

- la **dotazione annuale** del Fondo (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni);
- i **criteri di ripartizione** del Fondo medesimo (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e quella c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di **criteri di tipo compensativo** rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di **tipo perequativo**;
- la data di adozione del **DPCM di ripartizione del Fondo al 31 ottobre** dell'anno precedente a quello di riferimento, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del DPCM di ripartizione è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 57-*quinquies*, co. 2, del D.L. n. 124 del 2019).

Più in particolare, l'articolo in esame reca l'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC), nella misura di **30 milioni** di euro per l'anno **2022**, **50 milioni** di euro per l'anno **2023**, **80 milioni** di euro per l'anno **2024**, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse espressamente finalizzata ad **incrementare il numero di studenti disabili**, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a **cui viene fornito il trasporto** per raggiungere la **sede scolastica**, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP).

A tal fine, l'articolo **integra** la disciplina di **riparto del Fondo** di solidarietà comunale, contenuta al **comma 449** della legge n. 232/2016 – mediante l'inserimento della **lettera d-octies**) nel comma 449 - al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto tra i comuni della quota del Fondo destinata al finanziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili.

Le **risorse** destinate alla suddetta finalità **sono da considerarsi aggiuntive** rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale a legislazione vigente, secondo quanto **disposto dall'articolo 172** del disegno di legge in esame, che ridefinisce in aumento la dotazione del Fondo, al fine di ricomprendervi le risorse per **potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili**, in considerazione di quanto disposto dagli **articoli 44, 45 e 171** del disegno di legge in esame.

Ai fini della ripartizione delle risorse, la nuova **lettera d-octies**) del comma 449 stabilisce:

- che alla **ripartizione** del contributo si provvede con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa **intesa in Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, su **proposta della Commissione tecnica** per i fabbisogni standard:

- entro il **28 febbraio** 2022 per l'anno **2022**.
 - entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli **anni successivi**;
- che nei **criteri** di riparto occorre tener conto, ove disponibili, dei **costi standard** relativi alla componente **trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”**, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS);
- che, fino alla definizione dei LEP, con il medesimo decreto di riparto, vengano disciplinati gli **obiettivi di incremento** della percentuale di studenti disabili trasportati **che devono essere conseguiti** con le risorse assegnate, nonché le modalità di **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse stesse.

In sostanza, l'articolo in esame assegna ai comuni **risorse aggiuntive** per il potenziamento del servizio di trasporto gratuito per gli studenti disabili, secondo una metodologia del tutto analoga a quella definita lo scorso anno per il finanziamento dei servizi sociali e il potenziamento degli asili nido, che prevede un **percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti** sul territorio, con la definizione di specifici **“obiettivi di servizio”** da raggiungere, accompagnato da **meccanismi di monitoraggio**, volti ad assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento del servizio.

Secondo le informazioni fornite nella **Relazione Tecnica**, considerando che nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di 4.138,8 euro per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un **incremento del livello di servizio** rispetto all'anno 2018 (*cf.* il prospetto riportato nella Relazione) di circa **7.248 utenti nel 2022**, di circa 12.081 utenti nel 2023, 19.325 utenti nel 2024, di 24.162 utenti nel 2026 e di circa **28.994 utenti dal 2027**.

La norma prevede altresì che le **somme** che a seguito del monitoraggio **non risultassero destinate** ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, sono **recuperate** a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

Articolo 49

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

L'articolo 49 istituisce il “**Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità**”, con una dotazione di **€ 100 mln annui dal 2022**, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle **scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado**.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, l'art. 139, co. 1, lett. c), del **d.lgs. 112/1998** aveva attribuito alle **province**, in relazione all'**istruzione secondaria superiore**, e ai **comuni**, in relazione agli altri **gradi inferiori di scuola**, i compiti e le funzioni concernenti i **servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio**.

Successivamente, l'art. 1, co. 947, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'**assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali** (di cui all'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, al quale fa riferimento anche il testo in esame), nonché quelle relative ai summenzionati **servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione** per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio sono attribuite alle **regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni**⁴.

A tal fine, lo stesso art. 1, co. 947, aveva autorizzato la spesa di **€ 70 mln per il 2016**. Il riparto doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni, con DPCM, emanato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul **cap. 2836** dello stato di previsione del **MEF** e ripartite con [DPCM 30 agosto 2016](#), che aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.

Per il **2017**, le risorse, pari a **€ 75 mln**, erano state autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) e ripartite con [DPCM 28 settembre 2017](#), che aveva anch'esso fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**. A decorrere dal medesimo anno, le somme sono state allocate sul **cap. 2836** dello stato di previsione del (ora) **Ministero dell'istruzione**.

Per il **2018**, l'art. 1, co. 70, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018) aveva autorizzato la spesa di **€ 75 mln**. Le risorse erano state ripartite con [DPCM 21 dicembre 2018](#),

⁴ La disposizione era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014.

che, come i precedenti, aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle **scuole secondarie di secondo grado**.

Ancora in seguito, l'art. 1, co. 561, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha autorizzato una ulteriore spesa di **€ 25 mln annui** per il periodo **2019-2021** che si è aggiunta ai **€ 75 mln annui** per il medesimo periodo stanziati, per le medesime finalità, dal disegno di legge di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in seconda sezione. Inoltre, il co. 562 ha disposto che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro (ora) dell'istruzione. Il relativo riparto era stato operato, per il **2019**, con [DPCM 1 agosto 2019](#) e, da ultimo, per il **2020**, con [DPCM 20 novembre 2020, che avevano sempre fatto riferimento \(solo\) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado](#).

Nel frattempo, la **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020), con un intervento operato direttamente in seconda sezione, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (**cap. 2836**), a decorrere **dal 2022**, per un importo pari a **€ 100 mln annui**.

Da ultimo, per il **2021**, il 17 giugno 2021 è stata raggiunta l'[intesa](#) in Conferenza unificata (mentre il DPCM – se intervenuto – non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

In tale sede, la **Conferenza delle regioni e delle province autonome** aveva richiesto, fra l'altro:

- che il Fondo fosse ripartito considerando gli studenti con disabilità che frequentano le **scuole di ogni ordine e grado** e non solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado;
- che il **riparto** delle risorse fosse reso disponibile in tempi congrui e comunque **prima dell'avvio dell'anno scolastico**, per ovviare al notevole ritardo con cui le stesse risorse sono concretamente erogate.

Nel quadro ricapitolato, il **comma 1**, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della **scuola dell'infanzia**, della **scuola primaria** e della **scuola secondaria di primo e secondo grado**, ai sensi dell'art. 13, co. 3, della L. 104/1992, istituisce nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, per il successivo trasferimento al **bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri**, il (ulteriore) "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di **€ 100 mln annui dal 2022**.

Tali risorse sono appostate sul **cap. 2080** dello stato di previsione del MEF.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il raccordo fra la linea di finanziamento iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (cap. 2836) e quella iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In base al **comma 2**, il Fondo è destinato, annualmente, per € **70 mln** agli “**enti territoriali**”, e per € **30 mln** ai **comuni**.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto disposto dall’art. 114 della Costituzione, per enti territoriali si intendono regioni, province, città metropolitane e comuni.

Considerato che ai comuni è esplicitamente destinata una parte del finanziamento, si valuti l’opportunità di sostituire il riferimento agli “enti territoriali” presente per il riparto dell’altra parte dello stesso finanziamento.

In particolare, al **riparto**, si provvede:

- per la quota parte destinata agli “**enti territoriali**”, con **decreto** del **Ministro** per le **disabilità** e del Ministro per gli **affari regionali** e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’**istruzione**, dell’**economia** e delle finanze e dell’**interno**, previa **intesa** in sede di **Conferenza Unificata**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno;
- per la quota destinata ai **comuni**, con **decreto** del **Ministro** dell’**interno** e del Ministro per le **disabilità**, di concerto con i Ministri dell’**istruzione** e dell’**economia** e delle finanze, previa **intesa** in **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**, da adottarsi entro il **30 giugno** di ciascun anno.

I decreti individuano anche i relativi **criteri di ripartizione**.

La **relazione illustrativa** – ricapitolando dati emergenti dal **Rapporto ISTAT “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità – A.S. 2019/2020”**, del 9 dicembre 2020⁵ – ricorda, anzitutto, che gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, che aiutano a costruire nello studente disabile competenze di autonomia emotiva, cognitiva e sociale, sono circa 57.000, dipendono dagli enti territoriali, e si affiancano agli insegnanti di sostegno e ai collaboratori scolastici, ai quali ultimi è attribuita l’assistenza igienica e di base. Fa, quindi, presente che la disponibilità di tali figure professionali varia molto sul territorio. A livello nazionale, il rapporto alunno/assistente è pari a 4,6, ma con differenze fra Mezzogiorno (rapporto pari a 5,5) e regioni centrali e settentrionali (rapporto pari a 4,4)⁶.

Evidenzia, inoltre, che la domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta. In particolare, a livello nazionale, il 5,7% degli studenti con disabilità non usufruisce del supporto (il 7,3% nelle scuole del Mezzogiorno e il 4% nelle scuole del Centro).

⁵ [Qui](#) le tavole.

⁶ Quanto al Mezzogiorno, le punte massime si raggiungono in Campania e Molise dove si supera, rispettivamente, la soglia di 14 e 11 alunni con disabilità per ogni assistente. I livelli migliori, invece, si registrano nella provincia autonoma di Trento, in Lombardia e nelle Marche, con un rapporto che non supera la soglia di 3,1 alunni per assistente.

Fa, infine, presente che l'intervento ora disposto ha la prospettiva del raggiungimento di un rapporto alunno/assistente pari a 4 in ogni ambito territoriale.

Articolo 51 *(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)*

L'**articolo 51** prevede, al **comma 1**, che per gli anni **2022, 2023 e 2024** gli **utili delle Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini **IRAP**, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive **destinino almeno il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei **soggetti con disabilità**. Il **comma 2** disciplina la rendicontazione e certificazione dei **costi** effettivamente sostenuti, mentre il **comma 3** condiziona l'efficacia della misura all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Il **comma 4** estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al **fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico**. Il **comma 5** estende all'anno **2022** la possibilità di fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (*Sport bonus*).

In particolare, il **comma 1** prevede che, in via sperimentale per gli anni **2022, 2023 e 2024**, per le **Federazioni Sportive Nazionali** riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), gli **utili** derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale (**IRAP**), a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive **destinino almeno il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei **soggetti con disabilità**.

La misura è finalizzata a favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella [legge delega n. 86 del 2019](#) (si veda per un'illustrazione il relativo [tema](#) di documentazione curato dalla Camera dei deputati).

Nella relazione illustrativa il Governo sottolinea ulteriormente che la misura intende far sì che una quota pari ad almeno il 20% degli utili delle Federazioni

Sportive Nazionali sia destinata allo sviluppo dell'attività istituzionale (intendendo l'attività resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo).

L'obiettivo è quindi: (i) potenziare le infrastrutture per lo sport, favorire le attività sportive ad ogni livello attraverso misure di sostegno indirette necessarie per una progressiva implementazione e riqualificazione delle strutture e garantire un incremento dell'offerta sportiva; (ii) consolidare la funzione educativa dello Sport favorendo l'accesso all'attività sportiva già nei primi anni di età; (iii) sostenere la funzione solidaristica dello Sport.

Il **comma 2** stabilisce che i **costi** effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono **rendicontati** dalle Federazioni Sportive Nazionali e **certificati** dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, **entro il terzo anno successivo** a quello di riferimento.

Il **comma 3** condiziona l'efficacia della misura di cui al comma 1 all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

Si rammenta che il TFUE prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").

L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli **aiuti di Stato** da parte dei paesi membri come segue:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni

dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il comma 4 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico di cui all'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)).

Si rammenta che l'articolo 1, **comma 34**, della legge di bilancio 2021 introduce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **fondo**, avente una dotazione di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

La suddetta autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta prima di 22,8 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 39, comma 7, del [decreto-legge n. 77 del 2021](#), e, successivamente, di 27,2 milioni per l'anno 2021 dall'articolo 46, comma 1, del [decreto-legge n. 152 del 2021](#).

Il comma 5 estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove

strutture sportive pubbliche (*Sport bonus*) di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)), limitatamente a favore dei **soggetti titolari di reddito d'impresa**, nel limite complessivo di **13,2 milioni di euro** e secondo le modalità di cui al comma 623 (utilizzo mediante il meccanismo di **compensazione** di cui al [decreto legislativo n. 241 del 1997](#)) del medesimo articolo.

La disciplina vigente sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da **621 a 626**, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)), come modificati dall'articolo 1, commi da 177 a 180, della legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)). Il credito di imposta è pari al **65% delle erogazioni effettuate nel 2020**, è fruibile in **tre quote annuali di pari importo** e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d'imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l'impianto **in concessione o in altro tipo di affidamento**. Per usufruire dell'agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere **pubbliche** (commi 621 e 625).

Quanto all'aspetto **soggettivo**, possono accedere al credito d'imposta due categorie: **persone fisiche ed enti non commerciali; soggetti titolari di reddito d'impresa**. Mentre per la prima categoria il credito d'imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (comma 622).

In merito all'ambito soggettivo, il [D.P.C.M. 30 aprile 2019](#), ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile attraverso il meccanismo della **compensazione** di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP.

Il comma in esame precisa che, ai **fini attuativi**, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri \(D.P.C.M.\) 30 aprile 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

Si rammenta che il citato D.P.C.M. ha, tra l'altro, previsto anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

TITOLO VII - SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 103, comma 1

(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

L'articolo 103, comma 1, incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. In particolare, parte delle risorse incrementalmente sono destinate, secondo gli importi indicati per ciascuna voce: all'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; ad incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e al completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; all'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del (ora) Ministero dell'università e della ricerca⁷ dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il **funzionamento e le attività istituzionali** delle università, **comprese le spese per il personale** docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria **manutenzione** delle strutture universitarie e per la **ricerca scientifica**, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il FFO è allocato sul **cap. 1694** dello stato di previsione del MUR.

Per completezza, si ricorda che dal 2014, in virtù dell'art. 60, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), è confluito nel FFO (e nel cap. 1692, afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute) il **Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario** – istituito dall'art. 5, co. 1, lett. c), della stessa L. 537/1993 –, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

In particolare, l'articolo 103, comma 1, dispone che il FFO è incrementato di **€ 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026.**

⁷ L'art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Parte di tali incrementi per il biennio 2022-2023 – per complessivi € 165 mln per il 2022 e € 410 mln per il 2023 – e l'intero ammontare per il 2024, il 2025 e dal 2026, sono destinati a specifiche finalizzazioni, di seguito indicate. Conseguentemente, € 85 mln per il 2022 e € 105 mln per il 2023 incrementano il FFO senza vincoli di destinazione.

Assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo (lett. a))

In deroga alle vigenti **facoltà assunzionali**, e al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti, **€ 75 mln per il 2022, € 300 mln per il 2023, € 640 mln per il 2024, € 690 mln per il 2025 ed € 740 mln annui dal 2026** sono destinati all'**assunzione** nelle università di **professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B⁸ e personale tecnico-amministrativo**.

Per la disciplina relativa al *turn-over* e alle assunzioni nelle università, si veda l'apposito [tema web](#) curato dal Servizio Studi della Camera.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** fa presente che, per colmare il divario esistente rispetto al valore medio della UE nel rapporto studenti/docenti, occorrerebbe che il numero di docenti di ruolo aumenti di circa 45.000 unità entro il 2026, accrescendo di oltre il 40% l'organico del 2020.

A sua volta, la **relazione tecnica** fa presente che, sulla base delle risorse disponibili, si rendono attivabili piani straordinari di reclutamento, nei termini seguenti:

⁸ La **L. 240/2010** ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di **nessa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato**, individuando, invece, **due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**.

In particolare, l'art. 24, co. 1, della L. 240/2010 ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere **attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. *b*), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. *a*)) consiste in contratti di durata triennale, **prorogabili per due anni**, per una sola volta, **previa positiva valutazione** delle attività didattiche e di ricerca svolte (**RtD di tipo A**). La seconda tipologia (lett. *b*)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell'intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. *a*), o che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (**RtD di tipo B**).

- uno di € 300 mln, con decorrenza 1° ottobre 2022⁹, con il quale si ritiene possano essere assunti circa 517 professori ordinari (PO), 947 professori associati (PA), 1.500 ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDB), 1.715 assistenti tecnico-amministrativi (PTA);
- uno di € 340 mln, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, si prevede possano essere assunti 590 PO, 1.050 PA, 1.706 RTDB e 1984 PTA;
- uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2025, e uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a ciascuno di tali piani, si prevede possano essere assunti circa 86 PO, 158 PA, 250 RTDB e 286 PTA.

In particolare, con riferimento alle assunzioni dei **professori**, le risorse incrementalmente sono riservate esclusivamente alle **procedure di chiamata competitiva**, di cui all'**art. 18** della **L. 240/2010** – che devono valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione¹⁰ –, rispettando il vincolo di riserva delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, di cui al co. 4 dello stesso art. 18, alla chiamata di soggetti esterni all'università stessa.

L'art. 18 della **L. 240/2010** – come modificato, da ultimo, dall'art. 19, co. 1, lett. *d-bis*, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – dispone, per quanto qui più interessa, che le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto, oltre che dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di alcuni criteri che attengono, fra l'altro, a pubblicità del procedimento, soggetti che possono parteciparvi, valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum*. Ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di tipo A e B, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

I **criteri di riparto** delle risorse così destinate devono essere individuati con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **90**

⁹ La stessa relazione tecnica fa presente che la decorrenza è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, al riparto delle risorse, lasciando poi il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e per l'avvio e l'espletamento delle procedure concorsuali.

¹⁰ La terza missione attiene, sostanzialmente, al **trasferimento tecnologico** e alla **valorizzazione dei risultati della ricerca**.

Al riguardo, si ricorda che con l'introduzione del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento degli atenei (AVA), la terza missione è stata riconosciuta come una missione istituzionale delle università, accanto all'insegnamento e alla ricerca. Sono stati identificati specifici indicatori e parametri di valutazione della terza missione (allegato E del DM 47/2013) e la qualità della terza missione è stata considerata tra i requisiti di qualità delle sedi e dei corsi di studio (allegato C del DM 987/2016 e, successivamente, allegato C del DM 6/2019 e del DM 1154/2021). Più ampiamente, v. [qui](#).

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (**VQR**) e nella **valutazione delle politiche di reclutamento**.

Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 60, co. 01, del già citato **D.L. 69/2013** (L. 98/2013) le due valutazioni sono effettuate a **cadenza quinquennale** dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (**ANVUR**) e rilevano per il riparto fra gli atenei di una parte della c.d. quota premiale del FFO.

La **relazione illustrativa** evidenzia, al riguardo, che si è ritenuto di prevedere l'adozione di un decreto apposito per il riparto delle risorse – e non l'utilizzo dei consueti decreti di riparto del FFO – per orientare al meglio la destinazione delle stesse ai fini del reclutamento, tenendo conto, in particolare, degli elementi di maggiore premialità del sistema.

Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (lett. b))

Alla **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo** – in ragione delle attività svolte e del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito di didattica, ricerca e terza missione – sono destinati **€ 50 mln annui** a decorrere **dal 2022**.

La **relazione illustrativa** fa presente che l'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle università (e degli enti pubblici di ricerca), calcolati in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per il personale tecnico-amministrativo delle università comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti.

I **criteri di riparto** delle risorse così destinate tra le università, nonché i **principi generali** per la definizione degli **obiettivi** e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, devono essere definiti con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabilisce comunque sin da ora che le università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad **appositi progetti** finalizzati al raggiungimento dei più elevati obiettivi sopra indicati, nel **limite massimo pro capite del 15%** del **trattamento tabellare annuo lordo**, secondo criteri stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro, mediante la **contrattazione collettiva integrativa**.

Incentivo alle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore (lett. c))

All'incentivo, mediante cofinanziamento statale, delle **chiamate dirette** per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario, di cui all'art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, sono destinati **€ 10 mln annui** a decorrere **dal 2022**.

L'art. 1, co. 9, primo periodo, della L. 230/2005, - come modificato, da ultimo, dall'art. 26 del D.L. 152/2021 - dispone che le università, **nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio**, possono procedere alla copertura di posti di **professore ordinario e associato e di ricercatore** mediante chiamata diretta di:

- **studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, da almeno un triennio**, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. L'equipollenza è determinata sulla base di **tabelle di corrispondenza** definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni¹¹;
- studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MUR, nell'ambito del **“programma di rientro dei cervelli”**¹², un periodo di **almeno tre anni** di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- studiosi che siano risultati **vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione** per i quali sono previste **procedure competitive** finalizzate al finanziamento di **progetti condotti da singoli ricercatori**, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti

¹¹ Al riguardo, si veda il [DM 1 settembre 2016, n. 662 che, intervenuto al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 18, co. 1, lett. b\), della L. 240/2010, ha disposto che quanto da esso previsto è finalizzato anche a garantire l'applicazione dell'art. 1, co. 9, della L. 230/2005](#). Il DM 662/2016 è stato poi integrato con [DM 1 giugno 2017, n. 372](#).

¹² Il programma c.d. “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal [D.M. 26 gennaio 2001, n. 13](#). In particolare, l'art. 1 del D.M. aveva stabilito, a partire dal 2001 e a valere sul FFO: uno stanziamento di 20 miliardi di lire annui per la stipula di contratti di diritto privato (di durata fino a tre anni accademici) con studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica; un ulteriore stanziamento di 20 miliardi di lire annui per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti suddetti. L'art. 2 aveva, altresì, destinato – sempre a valere sul FFO e a partire dal 2001 – la somma di 10 miliardi di lire per sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di professori stranieri o italiani stabilmente impegnati all'estero in attività didattiche o di ricerca nell'ultimo triennio.

Successivamente, prima con il [DM 20 marzo 2003, n. 501](#) e poi con il [DM 1° febbraio 2005, n. 18](#) è stato previsto che ogni anno un'apposita quota del FFO fosse destinata alla stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca. Il programma si rivolgeva a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda.

Nel prosieguo, l'art. 1, co. 9, della L. 230/2005 ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all'estero.

l'ANVUR e il CUN e finanziati dall'UE, da organizzazioni internazionali, da Amministrazioni centrali dello Stato¹³.

In base ai periodi terzo, quarto e quinto dello stesso co. 9, a tali fini, le università formulano specifiche **proposte al Ministro** dell'università e della ricerca, che **concede o rifiuta il nulla osta** alla nomina, previo **parere** della **commissione** nominata per l'espletamento delle procedure di **abilitazione scientifica nazionale**. Il parere riguarda la coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è effettuata la chiamata.

Non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

Il **rettore**, con proprio decreto, **dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio** sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Scuole superiori ad ordinamento speciale e Scuola superiore meridionale (lett. d))

Alle **Scuole superiori ad ordinamento speciale** sono destinati **€ 15 mln nel 2022, € 20 mln nel 2023 e € 35 mln annui a decorrere dal 2024**.

In particolare, **nell'ambito di tali risorse, € 1,2 mln per il 2022, € 5,4 mln per il 2023, € 9,7 mln per il 2024, € 16,5 mln per il 2025, € 19 mln annui a decorrere dal 2026** incrementano la quota del FFO destinata alla **Scuola superiore meridionale**.

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che il decreto di riparto del FFO per il 2021 ([DM 1059/2021](#)) ha assegnato specifiche risorse alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa¹⁴, Scuola Superiore S. Anna di Pisa¹⁵, Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste¹⁶, Scuola Istituzioni, Mercati, Tecnologie (IMT) di Lucca¹⁷, Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia¹⁸), all'Università per stranieri di Perugia¹⁹, all'Università per stranieri di Siena²⁰ e all'Università degli Studi di Roma

¹³ L'identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, allora finanziati dall'Unione europea o dal MIUR, di cui all'art. 1, co. 9, della L. 230/2005, è stata operata, da ultimo, con il [DM 28 dicembre 2015, n. 963](#).

¹⁴ Prevista dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933.

¹⁵ Prevista dalla L. 41/1987.

¹⁶ Prevista dal DPR 102/1978.

¹⁷ Prevista dal [DM 18 novembre 2005](#).

¹⁸ Previsto dal [DM 8 luglio 2005](#).

¹⁹ Prevista dal T.U. emanato con R.D. 1592/1933. Con riferimento alla denominazione di Istituto superiore statale ad ordinamento speciale dell'Università per stranieri di Perugia, si veda anche l'art. 1 della L. 204/1992.

²⁰ Prevista dalla L. 204/1992, quale trasformazione della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con L. 359/1976.

“Foro Italico”²¹, nonché alla Scuola internazionale di dottorato Gran Sasso *Science Institute* (GSSI)²², esplicitamente ricompresa dallo stesso decreto tra le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

Ulteriori risorse sono state attribuite dal medesimo decreto di riparto alla **Scuola superiore meridionale**, per le finalità di cui all’art. 1, co. 412, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 409-413, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha previsto l’**istituzione sperimentale per un triennio**, a decorrere **dall’a.a. 2019-2020**, da parte dell’università degli studi di Napoli Federico II, della **Scuola superiore meridionale**. Essa organizza: corsi ordinari e master; corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate²³ o con altre università; corsi di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, anche in tal caso in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università; corsi di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.

Per le attività della Scuola superiore meridionale è stata autorizzata una spesa pari a € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025²⁴.

Allo scadere del triennio di operatività sperimentale, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e **previa valutazione positiva** dei risultati da parte dell’ANVUR, la Scuola superiore meridionale assume, **con apposito provvedimento legislativo, carattere di stabilità e autonomia** di bilancio, statutaria e regolamentare. Inoltre, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate.

In caso di mancato reperimento delle risorse o in caso di valutazione non positiva da parte dell’ANVUR, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle risorse previste.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** fa presente che tali risorse sono necessarie per completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale.

[Qui](#) il sito della Scuola superiore meridionale, dal quale risulta che, al momento, essa ha attivato il corso ordinario e il dottorato di ricerca riferiti a 9 aree.

²¹ V. [qui](#).

²² Prevista dall’art. 2, co.1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).

²³ La Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant’Anna e l’Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia sono costituiti, ai sensi dell’art. 3 della L. 240/2010, del [DM 635/2016](#) e del [DM 264/2017](#), in un’unica Federazione, denominata [Scuole Universitarie Federate](#).

²⁴ Al riguardo, si vedano le specifiche presenti nella [relazione tecnica](#) all’A.C. 1334-B.

Incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (lett. e)

All'**incremento** dell'importo delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca** sono destinati **€ 15 mln** per il **2022** ed **€ 30 mln annui dal 2023**. L'incremento è definito con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal regolamento emanato con DM 45/2013. In particolare, l'art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificato secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, era stato determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008, pari ad € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percettore. E' stato, altresì, previsto l'incremento dell'importo, nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, nel caso in cui il collegio dei docenti autorizza il dottorando a svolgere attività di ricerca all'estero.

Con riferimento ai meccanismi di finanziamento, l'art. 13, co. 1, del medesimo regolamento stabilisce che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso.

Da ultimo, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 639 e 640, della **L. 205/2017** (L. di bilancio 2018), il [DM 25 gennaio 2018, n. 40](#) ha incrementato l'importo annuo della borsa per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a **€ 15.343,28**.

La **relazione illustrativa** specifica che si prevede un **incremento di € 540** per ogni borsa di dottorato.

Articolo 103, comma 2 *(Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati)*

L'**articolo 103, comma 2**, incrementa di **2 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2022** e **2023**, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato alle **residenze universitarie statali** e ai **collegi di merito accreditati** di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'intervento normativo in esame si inquadra nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del **rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti**²⁵.

Rispetto a tale esigenza, si segnala che nell'ambito del PNRR si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026.

L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

Le strutture residenziali destinate agli studenti universitari e i collegi universitari legalmente riconosciuti sono disciplinati dal Capo III (articoli da 13 a 17) del **decreto legislativo n. 68 del 2012**²⁶.

In particolare, costituiscono requisiti necessari ai fini della qualificazione come "struttura residenziale universitaria" la presenza di adeguate dotazioni di spazi e servizi e la capacità di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.

Le strutture residenziali universitarie si differenziano in collegi universitari (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali

²⁵ Al riguardo, si segnala che la 7a Commissione permanente del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvando il documento conclusivo ([Doc. XVII, n. 5](#)). In tale contesto è stata segnalata l'esigenza di un potenziamento dei servizi abitativi per gli studenti.

²⁶ Recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

e ricreative) e residenze universitarie (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. Le strutture in questione possono altresì svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura) (art. 13).

Con specifico riguardo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, si prevede che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, essi sostengano gli studenti meritevoli e siano aperti a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione.

L'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, a seguito di partecipazione a una procedura concorsuale, è riservata a studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che risultino iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello ovvero a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero a corsi di specializzazione di livello universitario ovvero a corsi di dottorato e master universitari, o, infine, che partecipino a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale (art. 15).

L'art. 16 disciplina la procedura di riconoscimento dei collegi universitari, a seguito della quale i medesimi acquisiscono la qualifica di "collegio universitario di merito".

Le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento sono state definite con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672](#).

Decorsi almeno cinque anni dal riconoscimento, i collegi universitari di merito possono richiedere l'accreditamento, il quale costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (art. 17).

I parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento sono stati definiti con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673](#), il quale ha altresì stabilito le modalità di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonché di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica (*ex* art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012).

Al riguardo, si è tuttavia da ultimo previsto che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema universitario - i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati mantengano il loro *status* con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto (art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021).

• **I finanziamenti destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati**

In tema di finanziamenti destinati alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, si segnala innanzitutto il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2018, n. 763](#), che ha definito i nuovi criteri di ripartizione dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, destinato ai collegi universitari di merito accreditati e alle residenze universitarie statali.

Nello specifico, si è previsto che: i) alle residenze universitarie statali (dell'Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore "Normale" di Pisa e della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa) sia attribuita una quota pari al 25 per cento dello stanziamento annuale, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore a 3 milioni di euro annui; ii) ai collegi universitari di merito accreditati, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012, sia attribuita la residua quota pari al 75 per cento dello stanziamento, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 695 del 2017](#).

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1122 del 6 dicembre 2019](#) è stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2019 del Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pari a euro 14.940.563.

Lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati è stato successivamente incrementato di 4 milioni di euro, per l'anno 2021, dall'art. 1, comma 522, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020).

La disposizione in esame (come detto) intende incrementare il medesimo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

A seguire si dà conto delle ulteriori **recenti misure a favore dei collegi universitari e delle residenze universitarie**.

L'art. 6-bis, commi da 15 a 17, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, ha riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 ai collegi universitari di merito accreditati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

L'art. 1, comma 523, della legge di bilancio per il 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'[articolo 13, comma 4, lettera a\), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#).

Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo - da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - devono tenere conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico

sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

L'art. 1, comma 525, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto l'incremento di 34,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'[art. 100, comma 1](#), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge n. 27 del 2020, prevedendone la ripartizione tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.

Da ultimo, con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 734 del 25 giugno 2021](#), si è provveduto alla ripartizione delle risorse in attuazione dei richiamati [art. 100, comma 1](#), del decreto-legge n. 18 del 2020 e art. 1, comma 525, della legge n. 178 del 2020, destinandone l'utilizzo a misure straordinarie di sicurezza delle sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza. Il relativo contributo a favore dei collegi universitari di merito accreditati ammonta a 2.350.000 euro per l'anno 2021 (Capitolo 1696/PG3).

L'art. 64, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha innalzato dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge 338 del 2000.

Articolo 103, comma 3
(Cultura scientifica)

L'**articolo 103, comma 3**, novellando la legge n.113 del 1991 in materia di diffusione della cultura scientifica, **riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti.**

Nello specifico, il **comma 3** novella la richiamata legge n.113 del 1991 inserendo (**con la lettera a**)), all'articolo 1, il comma 3-*bis*, con cui è attribuito il richiamato contributo, e, conseguentemente, modificando (**con la lettera b**)) l'articolo 2-*bis*, comma 1, al fine di far fronte agli oneri del comma in esame, pari a 4,5 milioni (che sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa già disposta ai sensi dell'articolo 2 della legge n.113).

Il comma 3-*bis* che si intende introdurre riserva, per ciascuno dei menzionati enti, il **contributo**, come detto pari a 1,5 milioni di euro, **a decorrere dall'anno 2022 al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.**

Lo stanziamento accordato con la disposizione in commento **sostituisce il contributo triennale alle spese di funzionamento** assegnato agli enti impegnati nella diffusione della cultura **ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.113 del 1991** (come modificata dalla legge 6/2000). Tale ultimo contributo è attribuito agli enti che, a domanda, sono inseriti in una tabella emanata, che è emanata con decreto del Ministro (sentito il Comitato tecnico scientifico istituito dalla legge e previo parere delle commissioni parlamentari di merito) e sottoposta a revisione con cadenza triennale.

La citata legge n. 113 del 1991 (come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6), mira a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica e contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca adotta iniziative volte: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché

delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; c) incentivare le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza; e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Quanto agli obiettivi strategici, (all'articolo 1, comma 2) sono richiamati la costituzione e il potenziamento di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, dei musei civici di storia naturale e degli orti botanici, nonché l'adozione delle misure necessarie a una incisiva opera di divulgazione. Al fine di perseguire tali finalità ed obiettivi strategici, è previsto il richiamato finanziamento triennale (ai sensi del comma 3) destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che presentano determinati requisiti (personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale), previo inserimento, come detto, nella tabella emanata con decreto ministeriale.

Si segnala che con [decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca 6 settembre 2021](#) è stato adottato il bando pubblico per la concessione del contributo destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi per il triennio 2021-2023. Esso disciplina le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi, previo inserimento nella richiamata tabella, per il funzionamento dei soggetti impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico "e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 113/1991".

Riguardo all'**attività di vigilanza esercitata dal** Ministro dell'università e della ricerca **sui tre enti** cui è destinato il richiamato contributo annuale, si specifica che essa è effettuata "anche" attraverso: i) l'approvazione dei relativi statuti; ii) la nomina degli organi di amministrazione; iii) il controllo e l'approvazione dei Piani triennali di attività.

Quanto alla **copertura finanziaria** del contributo diretto ai tre enti ai sensi del presente disegno di legge, pari a **4,5 milioni** di euro, occorre avere a riferimento l'articolo 2-bis, comma 1 (*nel disegno di legge in luogo del comma 1 si fa riferimento, per un mero refuso, al primo periodo*) della legge n.113, come modificato dalla **lettera b) del comma 3 in commento**.

L'articolo 2-bis, primo comma, nel testo vigente, riserva annualmente almeno il 60 per cento delle risorse stanziato per l'attuazione della legge medesima al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi (di cui al comma 3 dell'articolo 1), nonché delle intese e degli accordi che il Ministro può promuovere (ai sensi del successivo comma 4) con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Con la modifica in esame si dispone che, rispetto alle somme complessive stanziato (all'articolo 2) per le finalità dalla legge n.113, 4,5 milioni di euro siano riservati annualmente al contributo introdotto con il presente disegno di legge e che la richiamata quota del 60 per cento - da riservare annualmente al finanziamento ordinario degli (altri) enti impegnati nella diffusione della cultura scientifica, nonché delle predette intese e degli accordi - si applichi con riferimento (esclusivamente) alla somma residua.

Articolo 103, comma 4
(Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM)

L'articolo 103, comma 4, novella la disciplina vigente in materia di **rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)**. Al riguardo, per un verso, si conferma il rinvio ad un **decreto interministeriale** (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la **determinazione dei predetti riconoscimenti economici**; per l'altro, **viene meno il principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito**. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono **sostenuti direttamente dalle predette istituzioni**.

Nello specifico, il **comma 4 in esame** dispone che, a decorrere dall'anno 2022, il **rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM sono determinati con il richiamato decreto interministeriale** e sono **a carico dei bilanci delle istituzioni** medesime.

La disposizione è introdotta tramite sostituzione dell'art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il quale (nel testo vigente) prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e con applicazione anche agli incarichi già conferiti, che: i) l'incarico di presidente delle istituzioni AFAM sia svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute; ii) i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle medesime istituzioni siano rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'università e della ricerca), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2015, in misura tale da determinare risparmi di spesa - inclusivi dei risparmi derivanti dalla previsione della gratuità dell'incarico di presidente - pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In attuazione di tale disposizione, con [decreto interministeriale n. 610 del 3 agosto 2016](#), sono stati confermati i compensi e le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore delle istituzioni AFAM previsti, rispettivamente, dai decreti interministeriali del 1° febbraio 2007 e del 16 gennaio

2008.

Ciò in considerazione della quantificazione del risparmio di spesa, derivante dalla previsione di svolgimento a titolo gratuito dell'incarico di presidente delle istituzioni in questione, in una cifra superiore a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

In particolare, il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007](#) affida a una deliberazione del consiglio di amministrazione delle singole istituzioni, previa verifica delle disponibilità di bilancio, la determinazione della misura dei compensi dei componenti degli organi AFAM, nei limiti stabiliti nella tabella allegata al decreto medesimo. Tali limiti sono incrementati del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

Il decreto prevede altresì che i compensi previsti per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione (oltre che del consiglio accademico e della consulta degli studenti) siano attribuiti per un massimo di 11 sedute l'anno, numero oltre il quale la partecipazione è gratuita. Il compenso previsto per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione non spetta al presidente e al direttore, in quanto componenti di diritto degli organi medesimi.

Infine, è rinviata a un successivo decreto la determinazione della misura dell'indennità di direzione da corrispondere al direttore dell'istituzione AFAM *ex art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003* (sul quale cfr. *infra*).

L'indennità (annua lorda) spettante al direttore dell'istituzione è stata quindi fissata in 13.000 euro dal [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 gennaio 2008](#). Essa è aumentata del 20 per cento per le istituzioni che hanno una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

L'indennità di direzione è onnicomprensiva e non è cumulabile con qualunque altro compenso o emolumento a qualsiasi titolo a valere sul bilancio dell'istituzione.

Come specificato dal citato decreto n. 610 del 2016, restano fermi gli obblighi previsti dall'art. 6, commi 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

In sintesi, ai sensi della disposizione in commento, il nuovo decreto interministeriale:

- può reintrodurre un compenso per il **presidente** delle istituzioni AFAM, il quale - sulla base della normativa vigente - svolge il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Al riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia un disallineamento tra la disposizione che ha negato la corresponsione di un compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento della funzione di presidente delle

istituzioni AFAM (art. 1, comma 342, della legge di bilancio per il 2015) e le norme che individuano nel presidente - quale rappresentante legale dell'istituzione (art. 5, comma 1, del DPR n. 132 del 2003) "e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza" - "il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria)". Si legge nella Relazione: "Tale disciplina pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento";

- individuerà la misura del compenso ovvero i limiti dei compensi spettanti ai componenti del **consiglio di amministrazione** delle istituzioni AFAM;
- confermerà ovvero rideterminerà l'indennità da corrispondere al **direttore** dell'istituzione AFAM *ex* art. 6, comma 6, del DPR n. 132 del 2003 (attualmente pari a 13.000 euro lordi annui).

In ordine alla *governance* delle istituzioni AFAM, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, è stato adottato il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati").

Il regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003 (art. 4) individua quali organi necessari delle istituzioni AFAM: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti.

Il medesimo art. 4 prevede che tali organi, ad eccezione del collegio dei professori, durino in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta. Demanda, infine, a un decreto interministeriale la definizione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi (cfr. *supra*).

Da ultimo, l'art. 64-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ha previsto la possibilità di rimozione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, degli organi delle istituzioni AFAM anche nella ipotesi di "dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi" (le ulteriori due ipotesi di rimozione sono quella di gravi o persistenti violazioni di legge e quella di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione).

Articolo 103, comma 5
(Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM)

L'**articolo 103, comma 5**, interviene sulla disciplina vigente in materia di **nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM**, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un **compenso** per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.

La disciplina del nucleo di valutazione è contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera *f*), e nell'art. 10 del "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. Il Regolamento, pur essendo formalmente una fonte di rango secondario, contiene al suo interno disposizioni introdotte con legge (incluso l'art.10, comma 1, v. *infra*), per la modifica delle quali risulta necessario il ricorso ad una fonte legislativa.

Nello specifico, il comma in esame reca disciplina della **composizione** del **nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM**, prevedendo che esso sia formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri. In ordine alle **modalità di costituzione**, prevede che i componenti dei nuclei di valutazione siano scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'ANVUR e individua l'atto di costituzione in una delibera del consiglio di amministrazione, adottata dopo aver sentito il consiglio accademico.

Riconosce ai componenti dei nuclei di valutazione il **diritto al compenso** (a valere sulle risorse proprie delle istituzioni), la definizione del quale è demandata a un decreto interministeriale.

Contestualmente si procede all'abrogazione dell'art.1, comma 645, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), il quale ha sostituito il richiamato art. 10, comma 1.

Con la norma in esame il Governo interviene sulla disciplina vigente formalmente abrogando, e non sostituendo, la richiamata disposizione contenuta nell'articolo 10 del citato Regolamento e, contestualmente, dettandone una distinta all'interno della legge in esame. Se tale soluzione, da un lato, mantiene formalmente distinti il piano regolamentare e quello legislativo, dall'altro, ribadisce, nella sostanza, l'elevazione a rango primario

di una disciplina che è propria di una fonte secondaria, finendo in aggiunta per frammentare la normativa sull'autonomia organizzativa delle istituzioni AFAM.

Si valuti pertanto l'opportunità di delegificare i contenuti dell'art.10, comma 1, rinviando la disciplina diretta a reintrodurre i compensi nei confronti dei componenti del nucleo di valutazione ad una fonte secondaria, collegando all'entrata in vigore di quest'ultima l'effetto abrogativo della richiamata disposizione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, come sostituito dall'art. 1, comma 645, della legge n. 205 del 2017, il nucleo di valutazione - organo necessario delle istituzioni AFAM (*ex art. 4, comma 1, lett. f*), del regolamento medesimo) - è "costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico" ed "è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza".

Con l'approvazione della disposizione in esame, la disciplina della **composizione** e delle **modalità di costituzione** del nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, rimarrebbe sostanzialmente invariata rispetto alla disciplina vigente.

L'unica novità al riguardo è costituita dal venir meno della previsione secondo la quale i componenti scelti fra esperti esterni debbano vantare una "comprovata qualificazione nel campo della valutazione"

Un sostanziale cambiamento interverrebbe, invece, come anticipato, in ordine alla disciplina dei **compensi**, considerato che la disciplina vigente non riconosce ai membri del nucleo di valutazione la spettanza di "compensi, indennità o gettoni di presenza".

Al riguardo, si ricorda peraltro che, prima della modifica intervenuta con la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 645), anche ai componenti del nucleo di valutazione era riconosciuto un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione delle singole istituzioni AFAM nei limiti dei compensi individuati con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003.

In particolare, sulla base della tabella allegata al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 1° febbraio 2007](#), il limite del compenso annuo lordo era individuato in 1.800 euro per il presidente del nucleo di valutazione e in 1.500 euro per gli altri componenti del nucleo. Tali limiti erano incrementati del 20 per cento per le istituzioni con una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, superiore a euro 600.000.

La disposizione in esame, come detto, demanda a un nuovo decreto

interministeriale la definizione del compenso spettante ai componenti del nucleo di valutazione.

Sul punto, si sofferma anche la Relazione illustrativa, evidenziando la "criticità" ed "illogicità" della disposizione introdotta dal comma 645, "atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM".

Secondo quanto riportato nella Relazione, l'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione è causa di non poche difficoltà per le istituzioni, che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione. Ciò starebbe conducendo a un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti proprio in un momento nel quale "la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR".

La Relazione illustrativa delinea inoltre, nel presente contesto, taluni tratti del processo di riforma delle istituzioni AFAM che con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca ha avuto nuovo impulso.

In particolare, sulla base della Relazione, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e in raccordo con l'ANVUR. Inoltre, nell'ambito della revisione del DPR n. 132 del 2003, è prevista l'attribuzione al nucleo di valutazione di ulteriori competenze, tra le quali la valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina delle **funzioni** del nucleo di valutazione è attualmente contenuta nell'art. 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 132 del 2003, ai sensi del quale il nucleo di valutazione: i) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; ii) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM); la relazione è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; iii) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella predetta relazione annuale.

L'art. 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è quindi intervenuto a integrare la normativa vigente, prevedendo che le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni AFAM, oltre che al Ministero dell'università e della ricerca, siano inoltrate anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'ANVUR verifica che, nelle relazioni in questione, siano rispettati i criteri generali stabiliti dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM

(cfr. *supra*, punto ii), comunicando al Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

Ai fini della redazione delle relazioni, le istituzioni AFAM possono avvalersi delle apposite [Linee guida](#) elaborate dall'ANVUR (si veda, al riguardo, la specifica [pagina web](#) sul sito dell'ANVUR).

Articolo 103, comma 6
(Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM)

L'**articolo 103, comma 6**, innalza da **15 a 19,5 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo (istituito con la legge di bilancio per il 2021) con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di **accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio**. Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che abbiano concluso il **processo di statizzazione** (previsto dall'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017).

Le disposizioni in esame **novellano l'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2021** (legge n. 178 del 2020), che ha istituito detto fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tale dotazione - come si legge nella Relazione tecnica - è stata quantificata sulla base di un fabbisogno del predetto personale (pari a 329 unità) che risulta insufficiente rispetto a quello complessivo del sistema (pari a 427 unità) che tiene conto delle 22 istituzioni in fase di statizzazione.

La **lettera a)** del comma in esame reca, nello specifico, l'incremento del fondo di cui al comma 892.

Il **fondo**, come accennato, è finalizzato a inserire, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio.

Come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta di figure "essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", che non sono "presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE".

Il comma 892, secondo periodo, dispone che il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto.

Al riguardo, si ricorda che l'[atto di indirizzo](#) relativo al rinnovo contrattuale per il personale dell'università, della ricerca e AFAM per il triennio 2019-2021 prevede una revisione dei sistemi di classificazione professionale della sezione AFAM, stabilendo che un'apposita sezione contrattuale sia dedicata alle figure degli

accompagnatori al pianoforte, di clavicembalo e di tecnico di laboratorio.

Il medesimo comma 892 affida a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 892 (nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001²⁷ e dall'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2003²⁸), nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La lettera b) del comma in esame dispone in ordine alla partecipazione delle istituzioni AFAM non statali al riparto del fondo.

Al riguardo, si segnala²⁹ che il sistema AFAM è composto da una rete di 157 istituzioni a vocazione artistica - delle quali 86 statali e 71 non statali - così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON, di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA); 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND); 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD); 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005).

Il 54,5 per cento delle istituzioni appartiene all'area musicale e coreutica mentre il restante 46,5 per cento all'area artistica e teatrale.

L'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 (richiamato nella disposizione in commento) ha previsto l'avvio, a decorrere dall'anno 2017, di gradualmente **processi di statizzazione** e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, nei limiti delle risorse stanziare su apposito fondo istituito dal comma 3 del medesimo art. 22-*bis*.

Il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio](#)

²⁷ Recante disciplina del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

²⁸ Il richiamato comma 3-*bis* prevede che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, possa essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sulla vigenza di tale comma è intervenuto dapprima il DPR n. 143 del 2019 ("Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM") che ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (art. 8, comma 4, lett. a)); quindi, successive disposizioni hanno posticipato la data di decorrenza dell'abrogazione, prima, all'anno accademico 2021/2022 (art. 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2020), poi, all'anno accademico 2022/2023 (art. 6, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. n. 183 del 2020).

²⁹ Sulla base dei dati forniti nel Focus "[Il sistema AFAM](#)"-Anno accademico 2019-2020, pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel novembre 2020, per quanto riferito a dati aggiornati a giugno 2020.

[2019, n. 121](#), ha disciplinato - in attuazione del richiamato art. 22-*bis* - il processo di statizzazione, prevedendo che esso sia avviato su domanda delle singole istituzioni da presentare al Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze.

Il decreto n. 121 reca l'elenco della documentazione di cui deve essere corredata la domanda di statizzazione, il quale include (tra l'altro) il "progetto di statizzazione (piano di attività e piano finanziario) con relativo cronoprogramma, anche con riferimento a processi di riorganizzazione della gestione amministrativa, di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e di eventuale risanamento del bilancio".

Le domande sono valutate da una apposita Commissione sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale nonché nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Nella ipotesi di esito positivo della valutazione, la statizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, le istituzioni statizzate sono soggette a valutazione dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti.

L'esito della valutazione condotta dall'ANVUR è utilizzato dal Ministero, il quale può disporre ulteriori accertamenti o adottare conseguenti provvedimenti anche soppressivi.

Il termine di conclusione del processo di statizzazione, introdotto dall'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 104 del 2020 e dalla medesima disposizione fissato al 31 dicembre 2021, è venuto meno a seguito della modifica apportata all'art. 22-*bis*, comma 2, dall'art. 1, comma 887, della legge n. 178 del 2020.

Infine, con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021](#), sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM nell'ambito del processo di statizzazione, in attuazione dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 887, della legge n. 178 del 2020.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, a seguito dell'adozione di tale DPCM, "si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex 'istituti musicali pareggiati' e di 5 accademie di belle arti 'storiche'".

Il DPCM reca i criteri sulla base dei quali saranno definite le dotazioni organiche e sarà successivamente inquadrato, nei ruoli dello Stato, il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni.

La Relazione illustrativa specifica che "le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione".

Articolo 103, comma 7
(Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM)

L'articolo 103, comma 7, autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM.

"L'esigenza di tale intervento" - come si legge nella Relazione illustrativa - "trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione" del personale delle istituzioni AFAM, "al fine di allinearli agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti".

Il comma in esame specifica che le nuove risorse sono destinate al riconoscimento delle **specifiche attività** svolte nonché alla **valorizzazione delle competenze** necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni AFAM, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione.

Sulla base delle [Linee Guida](#) elaborate dall'ANVUR ai fini della predisposizione delle relazioni annuali dei nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM (approvate nel novembre 2017 e la cui vigenza è stata confermata anche per le relazioni relative agli anni 2020 e 2021), "la Terza missione, nell'ambito della riforma ex processo di Bologna, costituisce l'indirizzo di evoluzione più innovativo della *Higher Education Area*. Rispetto alle tradizionali missioni di formazione e ricerca, essa si riconosce come un'ulteriore funzione assegnata alle istituzioni di Alta formazione. Attraverso iniziative mirate di Terza missione, strettamente collegate alle attività di ricerca, le istituzioni operano secondo gli strumenti loro più congeniali attraverso l'applicazione diretta, la comunicazione e la valorizzazione delle proprie conoscenze specifiche per contribuire allo sviluppo e al benessere della società, particolarmente in senso culturale ed economico"³⁰.

L'individuazione dei **criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni**, nonché dei **principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse medesime al personale** è demandata a un

³⁰ Per approfondimenti le Linee Guida rinviano - oltre che ai materiali presenti sul sito ANVUR - al documento E3M (2012), [Green Paper. Fostering and Measuring 'Third Mission' in Higher Education Institutions](#).

decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Alle singole istituzioni AFAM è attribuito il compito di provvedere all'**assegnazione delle risorse al personale**, in ragione della partecipazione del personale medesimo ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel **limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo**, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale.

Articolo 104, comma 1 ***(Fondo ordinario enti vigilati dal MUR)***

L'**articolo 104, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)**. Tali incrementi sono diretti a finanziare: **gli enti vigilati** dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al **superamento del precariato** (comma 1, lettera *a*)); **l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello**, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera *b*)); **la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca** (lettera *c*)).

Si premette che il FOE è stato istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204³¹.

Ai sensi di tale articolo: i) gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono al richiamato Fondo (comma 1); ii) esso è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta (comma 2).

Il riparto è effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l'approvazione del MUR, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR). In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 218/2016³², il MUR tiene conto, ai fini del riparto, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009³³), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del medesimo d.lgs. 218/2016).

Con il [decreto del Ministro dell'università e la ricerca n. 844 del 16 luglio 2021](#) è stato effettuato il riparto FOE per l'anno 2021. La disponibilità complessiva del FOE (capitolo 7236, piano gestionale n. 1), pari a € 1.793.343.350, è stata ripartita, per la quota prevalente, tra i 12 enti vigilati (CNR, Agenzia spaziale italiana, Istituto

³¹ "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

³² "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

³³ "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165".

nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Stazione zoologica "Anton Dohrn", Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi", Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi; Istituto italiano di studi germanici) e per la parte residuale (pari a 31.755.114 euro) ad allocazioni previste da specifiche disposizioni di legge (con i seguenti destinatari: società Sincrotrone di Trieste, INDIRE, nonché INVALSI).

Per approfondimenti di rinvia alla [Documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato per l'esame dell'Atto del Governo n.260 "Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo"](#).

Nello specifico, ai sensi del **comma 1** degli importi annuali complessivi stanziati con la disposizione in esame:

a) 30 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono **ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR**. Al riguardo si segnala che il CNR è destinatario, ai sensi dell'articolo 105 disegno di legge in esame (si veda in proposito la relativa scheda di lettura), di distinti contributi aggiuntivi, in relazione al Piano di riorganizzazione e rilancio del medesimo ente e ad assunzioni di personale precario.

Nell'ambito di tali contributi, **2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato** (cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Il richiamato articolo 20 del d.lgs. 75/2017 ha disciplinato una procedura per il graduale superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, che consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa individuazione della relativa copertura finanziaria): i) di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti ivi indicati³⁴ (comma 1); ii) di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti³⁵

³⁴ Essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; aver maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che assume, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

³⁵ Essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; aver maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

(comma 2). Il comma 11 dell'articolo 20 chiarisce che la richiamata disciplina per il superamento del precariato si applica anche al personale delle amministrazioni finanziate dal FOE, specificando che il requisito del possesso di un periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni può essere stato acquisito presso diversi enti e istituzioni di ricerca (e non necessariamente da quello che bandisce la selezione). Con decreto del MUR, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle richiamate risorse;

b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinati alla **promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello** in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero delle risorse di cui alla presente lettera.

La norma non specifica quale sia la fonte con cui si procede alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello.

Sul punto sovviene la relazione illustrativa, che pone in relazione la previsione di tali risorse con il processo di revisione normativa in materia di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca contenuta prefigurato dall'AS 2285.

Detto provvedimento, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la Commissione 7a (istruzione e beni culturali) del Senato, opera un riordino della disciplina dell'immissione in ruolo dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca che rende opportuna l'adozione di una disciplina transitoria nell'ambito della quale, per quanto interessa in questa sede, preveda specifici interventi per agevolare la transizione verso la nuova ed innovativa definizione del preruolo degli enti pubblici di ricerca. In proposito, si segnala che nel corso dell'attività conoscitiva attivata dalla 7a Commissione del Senato³⁶ in sede di esame dell'AS 2285, è stato evidenziato che le nuove modalità di reclutamento dei ricercatori (cd in tenure track) negli enti di ricerca - peraltro aggiuntive rispetto a quelle già esistenti (a differenza di quanto accade nelle università in cui le nuove modalità sono le uniche) - consentono l'accesso diretto al livello intermedio della carriera, con conseguente "scavalco" dei ricercatori e dei tecnologi che sono già in servizio nel livello immediatamente inferiore (e che costituiscono una quota rilevante del personale). Partendo da tale constatazione, alcuni auditi hanno evidenziato l'esigenza di procedere ad un piano straordinario per

³⁶ I contributi scritti degli auditi sono reperibili al seguente link:
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/54186_documenti.htm-

l'avanzamento di carriera dei ricercatori e tecnologi inquadrati nel III livello a tempo indeterminato.

La disciplina in commento parrebbe offrire un riscontro a tale esigenza.

La norma attribuisce agli enti pubblici di ricerca la facoltà di **indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello** nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui alla presente lettera. Quanto alle commissioni per le procedure selettive, si specifica che i componenti sono scelti tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, che siano esterni all'ente;

c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono diretti alla **valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero**. La disposizione mira a premiare tale personale tenendo conto delle specifiche attività svolte e del "raggiungimento di più elevati obiettivi" nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi anch'esso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle predette risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo (secondo periodo).

Il terzo periodo della lettera *c*) stabilisce che l'assegnazione delle risorse al personale debba avvenire in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca. Il riconoscimento economico aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento non può comunque eccedere il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. In proposito, la norma rinvia ai criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la messa a disposizione di specifiche risorse per le richiamate finalità tiene conto della circostanza che nel tempo gli incrementi contrattuali effettivamente accordati al personale degli enti pubblici di ricerca (così come del resto di quello delle università) sono stati comparativamente inferiori rispetto a quelli registrati in altri comparti del pubblico impiego. Ciò in ragione della circostanza che, a normativa vigente, gli oneri derivanti da incrementi retributivi in favore di detto personale, anche se concordati in sede di contrattazione collettiva nazionale, sono interamente sostenuti dagli enti di ricerca (e dalle università), che hanno difficoltà a reperire nei propri bilanci risorse adeguate, senza il sostegno pubblico.

Articolo 104, comma 2 *(Fondo italiano per la scienza)*

L'articolo 104, comma 2, incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il Fondo italiano per la scienza è stato istituito dall'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. sostegni *bis*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente all'incremento disposto dall'articolo in esame, la dotazione del Fondo per il 2023 è dunque pari a 200 milioni di euro, per il 2024 a 250 milioni di euro e dal 2025 in avanti a 150 milioni di euro.

Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, secondo criteri e modalità di assegnazione delle risorse che si conformano a **procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC)**, con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" (volti a sostenere progetti coordinati da ricercatori nella fase iniziale della carriera) e "Advanced Grant" (destinato a sostenere progetti coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo). Si veda la scheda di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura.

Si segnala che con il [decreto ministeriale n. 841 del 15 luglio 2021](#) sono stati individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo. Nello specifico, lo stanziamento annuale di bilancio del Fondo viene destinato, di norma, per il 40 per cento allo schema di finanziamento denominato Starting Grant e per il 60 per cento allo schema Advanced Grant. Quanto al finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto, esso è pari a: un milione di euro per lo schema Starting Grant; 1,5 milioni di euro per lo schema Advanced Grant.

Per l'anno 2021, primo esercizio di vigenza della norma in argomento, rispetto al totale del budget complessivo, pari a 50 milioni di euro, 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema "Starting Grant" e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema "Advanced Grant". A decorrere dall'annualità 2022, lo stanziamento a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro, viene ripartito, in linea tendenziale, nel seguente modo: 60 milioni di euro destinati a finanziare lo schema "Starting Grant"; 90 milioni di euro destinati a finanziare lo schema

“Advanced Grant”. Tale importi dovranno essere rivisti (in aumento) a seguito degli stanziamenti aggiuntivi recati nell'articolo in esame, a decorrere dal 2023.

• European Research Council (ERC)

Il Consiglio europeo della ricerca è stato istituito nel febbraio 2007 dalla Commissione europea nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ), al fine di provvedere all'attuazione del programma specifico "Idee" del 7° PQ e sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori.

L'obiettivo principale dell'ERC è stimolare l'eccellenza scientifica in Europa, sostenendo e incoraggiando i migliori scienziati, studiosi ed ingegneri e invitandoli a presentare le loro proposte nei vari settori della ricerca.

L'ERC è composto da un consiglio scientifico indipendente e da un'agenzia esecutiva che opera per conto della Commissione europea. Il consiglio scientifico definisce la strategia scientifica e le relative metodologie, mentre l'agenzia esecutiva provvede all'attuazione di tali strategie e metodologie gestendo le attività di finanziamento dell'ERC nel contesto giuridico del 7° PQ.

L'agenzia esecutiva dell'ERC è stata formalmente istituita nel dicembre 2007 ed è diventata autonoma dal punto di vista amministrativo il 15 luglio 2009.

L'ERC opera in modo trasparente e in piena integrità e autonomia, principi di cui è garante la Commissione europea, alla quale il Consiglio rende conto. La Commissione europea detiene la responsabilità finale dell'esecuzione del 7° PQ e del relativo bilancio.

Gli schemi di finanziamento offerti dall'ERC si articolano in tre tipologie:

- **Starting Grant**, che si rivolge a ricercatori in qualsiasi ambito di ricerca che intendono svolgere attività autonoma di ricerca in Europa.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un'eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un'organizzazione di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell'UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 1,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni;

- **Consolidator Grant**, che si rivolge a ricercatori che stanno consolidando il proprio team o progetto di ricerca indipendente. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono richiesti: 7-12 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e con un curriculum scientifico molto promettente; un'eccellente proposta di ricerca; che le attività di ricerca siano svolte presso un ente di ricerca pubblica o privata (“istituzione ospitante”) situata in uno degli Stati membri dell'UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

- **Advanced Grant**, che si rivolge a *leader* nella ricerca affermati a livello internazionale, di qualsiasi età e nazionalità, al fine di consentire loro di portare avanti progetti altamente innovativi in grado di aprire nuove frontiere di ricerca.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento è richiesto di essere scientificamente indipendenti, attivi nella ricerca negli ultimi 10 anni e avere un profilo che identifichi il ricercatore come leader del/i rispettivo/i settore/i di ricerca. Anche in questo caso è richiesto che le attività di ricerca siano svolte presso un'organizzazione di ricerca pubblica o privata ("istituzione ospitante") situata in uno degli Stati membri dell'UE o dei Paesi associati a Horizon Europe. Il finanziamento per ciascuna borsa di ricerca è fino a 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

Articolo 104, comma 3
(Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate)

L'**articolo 104, comma 3**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "**Fondo italiano per le scienze applicate**" con una dotazione di:

- 50 milioni di euro per l'anno 2022;
- 150 milioni di euro per l'anno 2023;
- 200 milioni di euro per l'anno 2024;
- 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.

La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Il secondo periodo del comma in esame demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

Articolo 104, comma 4
(Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 104, comma 4**, destina di 30 milioni di euro per l'anno 2023 al **finanziamento premiale in favore degli enti di ricerca** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Le risorse sono stanziare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del [decreto legislativo n. 218 del 2016](#) ("Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"). Tale comma stabilisce che il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'**incremento qualitativo dell'attività scientifica** degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del medesimo dicastero, nonché il **finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti**, anche congiunti, proposti da tali enti.

L'assegnazione delle risorse premiali è demandata (sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 19) ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

La disposizione in esame aggiunge che tale decreto di riparto deve tener conto dei **risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella [Valutazione della qualità della ricerca](#)** (VQR), effettuata dall'ANVUR con cadenza quinquennale.

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha destinato al finanziamento premiale degli enti di ricerca, in via sperimentale, per il solo 2017, 68 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FOE).

Successivamente, l'art. 1, comma 647, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, l'assegnazione (anche) delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca. Le risorse premiali sono state quindi ripartite con [d.m. 5 febbraio 2018](#).

A decorrere dal 2018, non si registrano risorse specificamente destinate al finanziamento premiale: le risorse prima destinate alla "ex premialità" sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti (al riguardo cfr. il [dossier](#) sullo schema di decreto di riparto del FOE per il 2021).

Le risorse in oggetto sono allocate sul capitolo 7237 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Il disegno di legge di bilancio in esame presenta uno stanziamento di 30 milioni per il solo 2023 su tale capitolo che risulta

privo di stanziamento nel triennio 2022-2024 secondo le previsioni a legislazione vigente.

Si ricorda che i **Piani triennali di attività** sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 del citato decreto legislativo n. 218 del 2016. L'art. 5 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un **piano triennale di attività (PTA)**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **documento di visione strategica decennale**. Il piano è valutato e approvato dal MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario. L'art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un **PTA**, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la **consistenza** e le **variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale**, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9.

Per quanto concerne la **valutazione della qualità della ricerca (VQR)**, si ricorda che essa è **svolta dall'ANVUR**, con cadenza quinquennale, sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie³⁷.

³⁷ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *i-bis*, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019](#) sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal [decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020](#).

Articolo 104, comma 5 *(Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca)*

L’**articolo 104, comma 5, abroga** parte delle disposizioni della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca.

In particolare, abroga l’articolo 1, commi da 240 a 248, della **L. 160/2019**, già in precedenza oggetto di varie modifiche.

Non abroga, invece, i commi da 250 a 252 dello stesso articolo 1, riguardanti la medesima Agenzia.

I commi in questione riguardano il collegio dei revisori dei conti, l’approvazione dello statuto dell’Agenzia e la definizione di procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile, di cui la stessa Agenzia deve tener conto.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

L’art. 1, co. 240-248 e 250-252, della **L. 160/2019** ha istituito l’**Agenzia nazionale per la ricerca (ANR)**, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero (ora) dell’università e della ricerca³⁸, dotata di **autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale**.

La relativa disciplina è stata in seguito in parte modificata dall’art. 19, co. 6, del **D.L. 76/2020** (L. 120/2020) e dall’art. 64, co. 5, del **D.L. 77/2021** (L. 108/2021).

In particolare, a legislazione vigente, l’Agenzia:

- promuove il **coordinamento delle attività di ricerca** di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato;
- **promuove e finanzia progetti di ricerca** da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo **sviluppo sostenibile** e l’**inclusione sociale**;
- favorisce l’**internazionalizzazione** delle attività di ricerca;
- definisce un **piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili** relative ai progetti di ricerca.

Gli **organi** dell’ANR sono costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti. In particolare:

³⁸ L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

- il **direttore** – che dura in carica **4 anni** – è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, **presiede il comitato direttivo** e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto. Egli è **nominato** con **DPCM** ed è **scelto** dallo stesso tra **studiosi**, italiani o stranieri, di **elevata qualificazione scientifica**, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con **pluriennale esperienza** in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell'ambito di una **rosa di 25 nominativi**, preventivamente selezionati da una **Commissione di valutazione**;
- il **comitato direttivo**, i cui **compiti** non sono stati indicati, è composto da **8 membri**, anche in questo caso selezionati tra **studiosi**, italiani o stranieri, di **elevata qualificazione scientifica**, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con **pluriennale esperienza** in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell'ambito di una **rosa di 25 nominativi**, preventivamente selezionati da una **Commissione di valutazione**. Di tali membri, uno è scelto dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la **parità di genere**.
- Anche i membri del comitato direttivo sono **nominati** con **DPCM** e durano in carica per **4 anni**;
- il **comitato scientifico** vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è composto da **5 membri nominati** dal **direttore** all'interno di una **rosa di 25 nominativi**, preventivamente selezionati da parte di una **Commissione di valutazione** sulla base di **criteri di competenza e professionalità**. La composizione del comitato scientifico deve garantire una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45%;
- il **collegio dei revisori dei conti** svolge le funzioni di **controllo amministrativo e contabile** ed è composto da **3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro** dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio **durano in carica 3 anni** e possono essere **rinnovati una sola volta**.

La **Commissione di valutazione** incaricata di selezionare la rosa nell'ambito della quale sono scelti il **direttore** dell'Agenzia e i **membri del comitato direttivo** è istituita con **DPCM** ed è composta da **5 membri di alta qualificazione scelti** uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), uno dal presidente dell'[European Research Council](#), uno dal presidente

dell'[European Science Foundation](#), uno dal presidente della CRUI, d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca³⁹.

La definizione delle procedure e delle modalità per l'individuazione dei componenti della **Commissione di valutazione** incaricata di selezionare la rosa nell'ambito della quale sono scelti i **membri del comitato scientifico**, invece, è stata demandata allo **statuto**.

Lo **statuto** dell'Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento, deve essere approvato con **DPCM**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere emanato **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della L. 160/2019.

Il medesimo decreto definisce, altresì, la **dotazione organica dell'Agenzia**, nel limite massimo di **34 unità** complessive, di cui 3 dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. 165/2001 – recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca⁴⁰.

Nessuno degli atti attuativi previsti è finora intervenuto.

Al contempo, la stessa L. di bilancio 160/2019 aveva autorizzato, sempre al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, la spesa di **€ 25 mln** per il **2020**, **€ 200 mln** per il **2021** e **€ 300 mln annui** a decorrere **dal 2022**, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR.

Le risorse sono state allocate nel nuovo **cap. 7288** dello stato di previsione dell'allora MIUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata rideterminata per effetto:

- dell'art. 6, co. 5-*septies*, del **D.L. 162/2019** (L. 8/2020), che ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di **€ 96,5 mln** per il **2021** e di € 111,5 mln annui dal 2022 ai fini – previsti dal co. 5 *sexies* – dell'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, e dell'autorizzazione alle università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), a tal fine attingendo, quanto a **€ 96,5 mln** a decorrere **dal 2021**, al "**Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR**";

³⁹ L'istituzione della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca – cui partecipano di diritto tutti i presidenti degli enti o loro delegati – è stata prevista dall'art. 8, co. 1-5, del d.lgs. 218/2016.

⁴⁰ L'ultimo [CCNL](#) del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.

- dell'art. 33, co. 1 e 2, del **D.L. 41/2021** (L. 69/2021), che ha incrementato di € **78,5 mln** per il **2021** il “**Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca**”, coprendo l'onere interamente mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'ANR;
- dell'art. 64, co. 6, del **D.L. 77/2021** (L. 108/2021), che ha incrementato di € **5 mln** per il **2021** e di € **20 mln annui** a decorrere **dal 2022** le risorse del **Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca**, coprendo l'onere interamente mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'ANR.

Articolo 105
(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR)

L'articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso: i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.

La Relazione illustrativa evidenzia come le specificità del CNR - che costituisce il più grande ente pubblico di ricerca nazionale e pertanto "un attore fondamentale nella vita sociale e culturale" del Paese - giustifichino la scelta di introdurre per lo stesso, con l'articolo in esame, una disciplina *ad hoc* rispetto alle disposizioni (anche di tipo finanziario) riguardanti gli altri enti di ricerca (v. art. 104 del presente disegno di legge).

In proposito la Relazione richiama, oltre all'ampiezza degli ambiti di ricerca e la complessità dell'organizzazione amministrativa, la funzione di supporto in ordine alle più importanti scelte politiche ed economiche del Paese su temi di grandissimo rilievo, quali l'intelligenza artificiale, le nanotecnologie, lo studio e l'applicazione di materiali innovativi, nonché lo studio della biomedicina cellulare e molecolare determinanti per lo sviluppo e l'innovazione del tessuto sociale e produttivo italiano.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, il **Presidente dell'ente è chiamato ad adottare il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR**. Esso assume la funzione di piano triennale di attività "ai fini dell'applicazione della normativa vigente". L'adozione del piano deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore "della presente disposizione".

Si segnala che l'art.16 del d.lgs. n.127 del 2003 (recante il "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche") stabilisce che il CNR operi sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, che: i) definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca; e ii) comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Come segnalato anche nella Relazione tecnica, il piano triennale di attività non è stato aggiornato al triennio 2020-2022.

Il **comma 2** dispone che, per le richiamate finalità di rafforzamento dell'ente, **il Ministro** dell'università e della ricerca istituisca, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un **Comitato strategico** per il rilancio dell'ente. Tale comitato, indicato come "Supervisory Board", è composto da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Quanto alla loro nazionalità, la norma specifica che essi possono essere italiani o stranieri, senza pertanto che sia accordata alcuna priorità ai primi, anche solo in termini di una quota prefissata.

Per i componenti si prevedono sia un compenso, pari a 20.000 euro annui, sia eventuali rimborsi spese, nel rispetto di quanto previsto (in via ordinaria) dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nell'ambito di un tetto massimo di 100.000 euro annui. Ai conseguenti oneri finanziari, quantificati in 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul contributo che lo Stato riconosce "ai sensi del comma 8" (lettera *b*), *si valuti l'opportunità di inserire tale specificazione nel testo*, in analogia con quanto disposto dal comma 4, *v.infra*).

La quantificazione, come si legge nella Relazione illustrativa, tiene conto anche degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione dei predetti compensi.

La disposizione **non prevede un termine di approvazione del predetto decreto istitutivo del Comitato strategico**.

Al riguardo occorre tener presente che: i) il comma 1 impone al Presidente del CNR di adottare il piano entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio; ii) che tale adozione è subordinata al previo parere favorevole del medesimo Comitato (*v. comma 3*); iii) che a quest'ultimo spettano funzioni rilevanti nell'ambito della definizione dell'atto (inclusa la possibilità di potersi avvalere, a tal fine, di personale esperto esterno all'amministrazione, *v. comma 4*); iv) che al mancato rispetto del termine prescritto per l'adozione del piano conseguono sanzioni finanziarie (consistenti nel venir meno del contributo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, di cui al comma 9, *v. comma 7*).

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di fissare un termine entro cui detto Comitato debba essere istituito, in modo da favorire la tempestiva adozione del predetto piano.

Con riferimento alla **procedura di definizione del piano** di riorganizzazione e rilancio del CNR, il **comma 3** dispone che esso è **adottato** (dal Presidente, *cfr. comma 1*) **previo parere favorevole del comitato strategico** per il rilancio dell'ente ed è **approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**. Tale procedura avviene in deroga alle disposizioni, normative e statutarie,

che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.

Non è previsto un termine per l'approvazione del piano. *Si valuti, anche in questo caso, l'opportunità di un approfondimento.*

Il **comma 4** attribuisce al Presidente del CNR e al predetto comitato la facoltà di avvalersi di un **contingente di esperti esterni alla amministrazione, di comprovata qualificazione professionale**, "[a]i fini della predisposizione del piano" di riorganizzazione e rilancio.

Dal combinato disposto dei commi da 1 a 4, parrebbero evincersi elementi di incertezza circa le effettive competenze demandate al Comitato strategico. Per un verso, il comma 4 parrebbe attribuire anche al Comitato il compito (da esercitare assieme al Presidente) di predisposizione del piano. Per l'altro, il comma 3 attribuisce al medesimo comitato una funzione consultiva, di carattere obbligatoria e vincolante, che parrebbe doversi esercitare su una proposta di piano non riconducibile direttamente al medesimo Comitato. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

La disposizione specifica **l'importo massimo** da riconoscere, per singolo incarico, **ai predetti esperti**, pari a euro 50.000 lordi annui, che viene posto a carico delle risorse di cui al comma 8, lettera *b*) (v. *infra*). Con riguardo alle modalità di individuazione del contingente di esperti, la norma opera un rinvio all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale ultima disposizione (art. 7, comma 6, dlgs. 165/2001) prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità, tra i quali la determinazione preventiva della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

Il ricorso agli esperti esterni al CNR è finalizzato allo svolgimento di determinate attività, e "in particolare" ad esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica, nonché alla programmazione economica e finanziaria.

Quanto ai **contenuti** del piano, il **comma 5** reca un'elencazione meramente esemplificativa, dalla quale si evince tuttavia l'ampiezza degli ambiti di intervento dello strumento. Quest'ultimo, in particolare, i) può contenere **proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente**, ivi compresa quella riferita alla composizione

degli organi, nonché **ogni altra misura di riorganizzazione** necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale; ii) reca **l'indicazione delle risorse economiche** per provvedere alla relativa attuazione, con la specificazione di quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente (che evidentemente non trovano compensazione nei risparmi conseguenti a misure di riorganizzazione).

Dal comma 5 (in combinato disposto con i commi 4 e 5) si evince, come segnalato dalla Relazione illustrativa, l'intenzione di condurre, preliminarmente alla definizione sostanziale dei contenuti del riordino, una mappatura e un'analisi delle principali informazioni riguardanti l'attuale assetto organizzativo, sia sotto il profilo amministrativo sia tecnico scientifico; sulla base di tali risultanze, si procede all'elaborazione di un piano di riorganizzazione "in grado di valorizzare ed implementare i processi strettamente attinenti all'individuazione degli obiettivi strategici di natura tecnico-scientifica e di semplificare e rivedere le regole di governo, in modo da consentire una migliore e più snella gestione dell'ente in termini generali" e "assicurare che l'autonomia degli istituti, presupposto necessario per la scienza, sia coniugata con funzioni di supporto e controllo che assicurino sostenibilità e sviluppo dell'ente e valorizzazione dei ricercatori".

Ai sensi del **comma 6**, il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR (*rectius* la sua attuazione) si conclude **entro tre anni dalla sua approvazione**. Il Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del Comitato strategico per il rilancio dell'ente, è chiamato a svolgere un **monitoraggio dell'attuazione del piano**, con cadenza almeno semestrale, cui sono connesse le conseguenze finanziarie cui si è fatto cenno (ai sensi del comma 9).

Sotto il profilo del sostegno finanziario al CNR occorre avere riguardo ai **commi 8 e 9**. La prima delle due disposizioni citate attribuisce al CNR un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui:

a) **10 milioni di euro** sono vincolati al completamento dei processi di **superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato** di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con riferimento ai contenuti dell'art.20, si rinvia alla scheda di lettura, contenuta nel presente *Dossier*, relativa all'articolo 104, comma 1, del presente disegno di legge (in cui si prevede una disposizione analoga anche per gli altri enti di ricerca);

b) **50 milioni di euro** sono utilizzabili per le finalità del piano di **riorganizzazione e rilancio** e per le spese di funzionamento del richiamato Comitato strategico per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Ai sensi del **comma 9**, a decorrere dall'anno 2023, al CNR è concesso un ulteriore contributo di **20 milioni di euro annui**. Esso è tuttavia subordinato (**ai sensi del comma 7**) alla "approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1" e all'esito favorevole del monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 6.

In proposito, la disposizione, sebbene subordini tale ulteriore contributo alla "approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1", parrebbe doversi riferire alla "adozione" da parte del Presidente del CNR del medesimo piano. Per l'approvazione del piano, disposta con decreto ministeriale ai sensi del comma 3 (e non già del comma 1), non è infatti previsto alcun termine. Sarebbe del resto singolare che un'eventuale inerzia ministeriale, nel caso di mancata approvazione del piano adottato dal Presidente, possa determinare una penalizzazione economica nei confronti del CNR.

Si valuti in proposito una riformulazione del comma 7 nel senso indicato.

Articolo 106 (*Contrasto della “Xylella fastidiosa”*)

L'**articolo 106** destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della *Xylella fastidiosa*, **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nel dettaglio, l'articolo in commento, composto di un solo comma, prevede che, al fine sostenere le **attività di ricerca** finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “*Xylella fastidiosa*”, condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ([CNR](#)), sia autorizzata la spesa di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Per quanto concerne gli interventi normativi adottati - negli ultimi anni - per il contrasto al batterio della *Xylella fastidiosa*, realizzati, in particolare, ad opera del [decreto-legge n. 27 del 2019](#) e delle leggi di bilancio del 2018 del 2019 e del 2021, si rinvia [all'apposito tema web](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

Si ricorda, in particolare, che la **legge di bilancio 2018** ([legge n. 205 del 2017](#)) ha previsto, **all'art. 1, commi 126-128**, tre misure per affrontare la problematica della *Xylella fastidiosa*. In sintesi: a) con riguardo ai danni prodotti da tale batterio, si prevede, intanto, lo stanziamento di **1 milione** di euro per il 2018 e di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e **2020**, per finanziare i **contratti di distretto** per i territori danneggiati dal predetto batterio (art. 1, comma 126); b) si prevede, poi, il **rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale**, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017 (art. 1, comma 127); c) si dispone, infine, l'estensione al settore olivicolo del **Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli**, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando il predetto Fondo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2018, 2019 e **2020**, da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128). La **legge di bilancio 2019** ([legge n. 145 del 2018](#)) ha poi disposto l'aumento di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e **2020** e la previsione di nuove risorse per un ammontare di **2 milioni** di euro nel **2021**, da destinare al **reimpianto con piante tolleranti o resistenti** al batterio della *Xylella fastidiosa* e ai **contratti di distretto** per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stata, poi, prevista la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli

olivi che insistono nella zona infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661). Quest'ultima disposizione (di cui al comma 661) è stata poi abrogata dall'articolo 8, comma 2, del [decreto-legge n. 27 del 2019](#). La **legge di bilancio 2021** ([legge n. 178 del 2020](#)) ha inoltre previsto: a) rifinanziamenti per i contratti di distretto dei territori danneggiati dalla *Xylella fastidiosa* - disposti nella sezione II della legge - per **5 milioni** di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023; b) reiscrizioni in bilancio – per il medesimo fine - di somme stanziata e non impegnate precedentemente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della [legge n. 196 del 2009](#), per **2 milioni** di euro per il 2021.

Si ricorda, poi, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha concluso, il 21 febbraio 2019, **un'indagine conoscitiva** sul fenomeno legato al diffondersi del **batterio della c.d. *Xylella Fastidiosa***, il quale - come noto - ha colpito gli uliveti della regione Puglia, approvando in tale data il [documento conclusivo](#). Per quanto concerne i lavori svolti nel corso dell'indagine, comprensivi dei resoconti stenografici delle audizioni, si rinvia alla seguente [pagina web](#).

In merito alle ricerche condotte in materia di *Xylella fastidiosa*, si veda [la presente news](#) del CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante.

Articolo 107 **(Proroga di incarichi temporanei di personale docente)**

L'**articolo 107** dispone che il termine degli **ulteriori incarichi temporanei di personale docente** attivati con riferimento all'a.s. 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s. e, dunque, fino al **30 giugno 2022**, nel limite di spesa indicato.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 58, co. da 4-ter a 4-quinquies, del **D.L. 73/2021** (L. 106/2021) ha previsto l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021 (**c.d. "organico COVID**), nei limiti delle risorse previste allo stesso scopo per l'a.s. 2020/2021 risultate non spese⁴¹.

In particolare, il comma 4-ter ha previsto che entro il 31 luglio 2021 il Ministero dell'istruzione doveva provvedere al monitoraggio delle spese di cui all'art. 231-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), relative all'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA per l'a.s. 2020/2021, e doveva comunicare le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ha, altresì, disposto che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultava non spesa doveva essere destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'a.s. 2021/2022.

Nei limiti di tali risorse, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovevano essere adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (USR) ad:

- a) attivare **ulteriori incarichi temporanei di personale docente a tempo determinato** dalla data di presa di servizio **fino al 30 dicembre 2021**, finalizzati al **recupero degli apprendimenti** e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia. Come già per l'a.s. 2020/2021, è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (lett. a));

⁴¹ Al riguardo, si ricorda che l'art. 235 del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il "**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**", con uno stanziamento di € 377,6 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. Le risorse del Fondo sono state destinate, in particolare, in base all'art. 231-bis dello stesso D.L., a misure volte a derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato **dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse**. In attuazione, è intervenuta l'[OM 83 del 5 agosto 2020](#).

Successivamente, l'art. 32 del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021 sono stati destinati, fra l'altro, al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020. Con [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#) è stato precisato che al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020 erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

- b) attivare **ulteriori incarichi temporanei di personale ATA** a tempo determinato dalla data di presa di servizio **fino al 30 dicembre 2021**, per **finalità connesse all'emergenza epidemiologica**. In tal caso, a differenza di quanto disposto per l'a.s. 2020/2021, non è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile (lett. *b*)).

Per il riparto delle risorse fra gli USR è intervenuto, ai sensi del co. 4-*quater* dello stesso art. 58, il [D.I. 2 settembre 2021, n. 274](#).

In particolare, il D.I. ha autorizzato la spesa di € **422.441.356** nel periodo settembre-dicembre 2021, disponendo che le risorse erano così ripartite tra gli USR:

- a) 350 mln per il 50% in funzione dell'incidenza del numero degli alunni, per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore a 23 alunni e, per il 30%, in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'ISTAT, che misura le condizioni di fragilità degli alunni rispetto all'ordine di scuola che frequentano;
- b) € 50 mln quale elemento perequativo per garantire che ogni USR percepisse una somma corrispondente almeno alla spesa realizzata nel periodo settembre-dicembre 2020 per le finalità di cui all'art. 231-*bis* del D.L. 34/2020;
- c) € 22.441.356 al fine di garantire la copertura di risorse umane per le istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado).

Con riferimento a tale riparto, la [nota prot. 1237 del 13 agosto 2021](#) del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione anticipava che le risorse sopra indicate erano destinate a finanziare due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato (docente e ATA) per il periodo settembre-dicembre 2021:

- € 400 mln per reclutare **sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato**, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa **22.000 unità** di personale **ATA**, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica;
- € 22 mln per intervenire su istituzioni scolastiche con una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

Nello specifico, l'**articolo 107** dispone che il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 58, co. 4-*ter*, lett. *a*), del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) - e, dunque, (solo) dei contratti relativi ai docenti - può essere **prorogato fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022**, nel limite di € **300 mln** per il **2022**. La **relazione tecnica** evidenzia che, in assenza di elementi puntuali sui contratti attivati dai dirigenti degli USR, la cifra indicata è prudenziale. Fa, inoltre, presente che, con la stessa, potranno essere prorogati **circa 18.000 contratti**.

In particolare, le risorse indicate **incrementano il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19** di cui all'art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Al riguardo, il testo indica, quale decreto con cui sono state ripartite le risorse del Fondo indicato, il [D.I. 16 agosto 2021, n. 265, con il quale, in realtà, sono state ripartite le risorse del \(nuovo\) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022](#) istituito dall'art. 58, co. 4, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), con uno stanziamento di € 350 mln per il 2021, da destinare a **spese per l'acquisto di beni e servizi** da parte delle scuole statali.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di rettificare il riferimento indicato.

L'articolo 107 dispone, infine, che il Ministero dell'istruzione provvede, **entro il 31 luglio 2022**, al **monitoraggio** delle spese in questione, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse che risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 108 *(Valorizzazione della professionalità del personale docente)*

L'**articolo 108** interviene sulla disciplina in materia di **valorizzazione della professionalità del personale docente**, ampliando i parametri da considerare per l'utilizzo delle risorse e incrementando l'autorizzazione di spesa destinata a tale scopo.

In particolare, i **commi 1, lett. a), e 2, lett. a) e b)**, stabiliscono che le risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali, di cui all'art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), sono volte a premiare anche la **dedizione nell'insegnamento**, l'impegno nella **promozione della comunità scolastica** e il costante e qualificato **aggiornamento professionale**.

Il **comma 1, lett. b)**, **incrementa** le citate risorse (da € 30 mln) a **€ 240 mln annui dal 2022**.

A tali fini, novellano l'art. 1, co. 592 e 593, della L. **205/2017**.

La **relazione illustrativa** sottolinea che in tal modo si intende rendere più attrattiva la professione.

L'art. 1, co. 592 e 593, della L. **205/2017** (L. di bilancio 2018), al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle scuole statali, ha istituito una **apposita sezione** nell'ambito del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.

Ha stabilito, inoltre, che per l'utilizzo delle risorse la contrattazione è svolta nel rispetto di criteri relativi a **valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica** e valorizzazione del contributo alla **diffusione** nelle istituzioni scolastiche di **modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze**.

Successivamente, l'art. 40 del [CCNL](#) relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall'a.s. 2018/2019, le risorse di cui all'art. 1, co. 592, della L. 205/2017 confluiscono – assieme ad altre – in un unico (**nuovo**) fondo, denominato “**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**”.

Le risorse del Fondo devono essere ripartite, a livello di contrattazione integrativa nazionale, secondo i criteri indicati nell'art. 22 del contratto. Quest'ultimo, per quanto qui interessa, ha disposto che sono **oggetto di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, i criteri generali per la determinazione dei compensi** finalizzati alla **valorizzazione del personale**.

Articolo 109 *(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)*

L'**articolo 109** dispone la graduale introduzione dell'**insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria** da parte di **docenti forniti di titolo idoneo**, nelle **classi quinte**, a partire **dall'a.s. 2022/2023**, e **quarte**, a partire **dall'a.s. 2023/2024**. A tal fine, prevede l'istituzione di una **nuova classe di concorso**.

In particolare, l'avvio dell'introduzione dell'insegnamento è subordinata all'emanazione di un **decreto** interministeriale che stabilisce il **numero dei posti** da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, garantendo l'invarianza della dotazione organica complessiva.

In fase di prima applicazione, i suddetti posti sono coperti con **concorsi per titoli ed esami abilitanti**, da bandire nel **2022 e 2023**. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti – sempre subordinatamente all'emanazione del decreto interministeriale – contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (**GPS**) per le classi di concorso per l'insegnamento delle **scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado**.

Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento emanato con DM 249/2010, per l'**insegnamento nella scuola primaria** è richiesto il possesso della laurea magistrale conseguita nella classe **LM 85-bis** ("Scienze della formazione primaria"), il cui corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, **esame avente anche valore abilitante all'insegnamento**.

Sempre preliminarmente, si ricorda che le vigenti **Indicazioni nazionali per il primo ciclo** – che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole e che sono state emanate (in attuazione dell'art. 1, co. 4, del DPR 89/2009) con [DM 16 novembre 2012, n. 254](#) – hanno individuato le **discipline oggetto di insegnamento** per tutto il ciclo – fra le quali, **educazione fisica – senza definire la quota oraria** per ciascuna disciplina.

A sua volta, l'**art. 1, co. 20**, della **L. 107/2015** ha disposto che per l'insegnamento dell'**educazione motoria** nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che **docenti abilitati** all'insegnamento per la **scuola primaria** in possesso di **competenze certificate**, anche **docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti** (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione

all'insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.

Le disposizioni recate dall'articolo 109 sono introdotte **nelle more** di una complessiva **revisione** dell'insegnamento dell'**educazione motoria nella scuola primaria**, e al fine di conseguire gli **obiettivi** previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona (**comma 1**).

Il **PNRR** prevede, nell'ambito della Missione n. 4 ("Istruzione e ricerca"), Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"), l'investimento "**Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola**" (M4C1-I.1.3), al quale sono destinate **sovvenzioni per € 300 mln**.

In particolare, il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente edifici da destinare a palestre o strutture sportive annesse alle scuole.

Con riguardo alla tempistica, si prevede l'**aggiudicazione dei contratti** per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti con decreto del Ministero dell'istruzione entro il **secondo trimestre 2024**, e la realizzazione o riqualificazione di **almeno 230.400 mq** da destinare a palestre o strutture sportive entro il **secondo trimestre 2026**.

Nella [cabina di regia](#) dedicata al settore Istruzione e Ricerca svoltasi il 7 ottobre 2021 a Palazzo Chigi ([qui](#) il video) è emerso che entro fine anno sarà emanato un **bando** per la costruzione di nuove palestre per € 300 mln.

In particolare, la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per la **classe quinta** a partire **dall'a.s. 2022/2023** e per la **classe quarta** a partire **dall'a.s. 2023/2024** è prevista **nel limite** delle **risorse finanziarie e strumentali** disponibili a legislazione vigente, nonché delle risorse di **personale** definite con il **decreto** di cui al comma 7 (**comma 2**).

L'insegnamento è svolto da **docenti** forniti di idoneo titolo di studio e iscritti nella correlata nuova classe di concorso denominata "**Scienze motorie e sportive nella scuola primaria**" (**comma 1**).

Per accedere allo stesso insegnamento, è necessario superare specifiche **procedure concorsuali abilitanti**, cui possono partecipare i soggetti in possesso di **laurea magistrale** conseguita in una delle seguenti classi (o titoli di studio equiparati ai sensi del [DM 9 luglio 2009](#)):

- **LM-67** «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»;
- **LM-68** «Scienze e tecniche dello sport»;
- **LM-47** «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie».

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di sopprimere, con riferimento alla classe di laurea magistrale LM-47, le parole "di concorso".

Per l'accesso è necessario, altresì, il conseguimento di **24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)**⁴², acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle **discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (comma 3)**.

Si tratta – fatta eccezione per alcuni vincoli – del requisito attualmente previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. 59/2017 per l'accesso ai concorsi per l'**insegnamento nella scuola secondaria**.

In particolare, la disposizione citata prevede – oltre al possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con le classi di concorso – il conseguimento di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche⁴³.

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è **equiparato**, quanto allo **stato giuridico ed economico**, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria (**comma 4**).

Il contingente dei docenti di educazione motoria è determinato in ragione di **non più di 2 ore settimanali di insegnamento** in ciascuna classe che, **per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno**, sono **aggiuntive** rispetto all'orario di cui all'art. 4 del DPR 89/2009.

Le **classi che adottano il tempo pieno**, infatti, mantengono l'orario in essere anche quando sono interessate dal nuovo insegnamento. In tale caso, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in **compresenza**, ferma restando la responsabilità di tutti i docenti coinvolti. Da tali disposizioni **non devono derivare situazioni di esubero** di personale (**comma 5**).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 4 del **DPR 89/2009**, emanato per il primo ciclo di istruzione in attuazione dell'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)⁴⁴, ha previsto che il tempo della scuola primaria è svolto secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a **24, 27 e sino a 30 ore**, nei limiti delle risorse

⁴² Al CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente (art. 3, DM 270/2004).

⁴³ La disciplina per l'acquisizione dei CFU/CFA è stata definita con [DM 616/2017](#).

⁴⁴ L'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto la ridefinizione, con regolamenti di delegificazione, dei curricula nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

dell'organico assegnato. E' previsto altresì il modello delle **40 ore**, corrispondente al **tempo pieno**.

In particolare, con **decreto** del Ministro dell'**istruzione**, di concerto con il Ministro dell'**economia** e delle finanze, da adottare, in sede di prima attuazione, entro il mese di **febbraio 2022**, e, successivamente, **ogni anno**, entro il mese di **gennaio** precedente all'anno scolastico di riferimento (**comma 7**):

- a) è rilevato il personale **in servizio a tempo indeterminato**, nonché quello **cessato o che abbia chiesto di cessare** a qualsiasi titolo, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Su tale base, **a invarianza di dotazione organica complessiva** a legislazione vigente, è **rimodulato il fabbisogno di personale, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria**, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto (in termini di economia di spesa) dal già citato art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008);
- b) è definito il **numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria** presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il **numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria**.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di specificare anche nel comma 7 che si fa riferimento al numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Inoltre, i decreti interministeriali relativi alle **dotazioni organiche del personale docente** evidenziano i **posti comuni**, di **sostegno** e di **potenziamento** per ciascun ordine grado di istruzione, distintamente per regione, con evidenza dei **posti da destinare all'educazione motoria "della" – rectius: "nella" – scuola primaria (comma 8)**.

In fase di **prima applicazione**, i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria sono coperti con **concorsi per titoli ed esami abilitanti**, banditi negli anni **2022 e 2023**.

Con **decreto** del Ministro dell'istruzione, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati il contenuto dei **bandi**, i termini e le modalità di presentazione delle **domande**, i **titoli valutabili**, le modalità di svolgimento delle **prove**, i criteri di **valutazione** dei titoli e delle prove, la composizione delle **commissioni** di valutazione e la misura del **contributo** a carico dei partecipanti, determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a iscritte al medesimo fine nello stato di previsione

del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Le relative **graduatorie** hanno **validità annuale** e, in ogni caso, **perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie del concorso successivo (comma 6)**.

Si tratta di un termine di validità derogatorio rispetto alla disciplina generale valida per i reclutamenti relativi al personale docente.

Si ricorda, infatti, che, in base all'art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994, le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. In alcuni casi, peraltro, tale termine è stato prorogato. Inoltre, con i più recenti interventi, è stato previsto che le immissioni in ruolo possono essere disposte anche successivamente all'a.s. di riferimento, fino all'esaurimento della graduatoria.

Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, per la copertura dei posti possono essere attribuiti – sempre **subordinatamente** all'emanazione del **decreto** di cui al comma 7 – **contratti a tempo determinato** anche ai soggetti collocati nelle **GPS** (di cui all'art. 4, co. 6-*bis*, della L. 124/1999) nelle **classi di concorso A048** – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e **A049** – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (**comma 9**)⁴⁵.

L'art. 4, co. 6 e 6-*bis*, della **L. 124/1999** – come modificato, da ultimo, dall'art. 2, co. 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) – ha previsto che, al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per il conferimento delle **supplenze annuali** e delle **supplenze fino al termine delle attività didattiche** si utilizzano, in subordine alle graduatorie ad esaurimento (GAE), apposite **graduatorie provinciali (GPS)**, distinte per tipologia di posto e classe di concorso⁴⁶.

A decorrere **dal 2023**, il **Ministero** dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di **gennaio** di ciascun anno, un **monitoraggio** dell'attuazione delle disposizioni introdotte, comunicando le relative risultanze al Ministero

⁴⁵ Le vigenti classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado sono state definite con [DPR 14 febbraio 2016, n. 19](#) e successivamente revisionate e aggiornate con [DM 259/2017](#).

⁴⁶ Al riguardo, si ricorda che l'art. 2, co. 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle nuove graduatorie provinciali e le procedure di conferimento delle relative supplenze sono disciplinate, per l'a.s. 2020/2021 e l'a.s. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, che tutto il procedimento è informatizzato e che la valutazione delle istanze e l'approvazione delle graduatorie è effettuata dagli uffici scolastici territoriali.

In attuazione è intervenuta l'[OM 60 del 10 luglio 2020](#) ([qui](#) le tabelle allegate).

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (**comma 10**).

Per completezza, si ricorda che il 19 dicembre 2018 la Camera aveva approvato l'A.C. 523 e abb., che conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come è già, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe. La VII Commissione del Senato ha avviato l'esame del testo (**A.S. 992**) il [30 gennaio 2019](#). L'ultima seduta in sede referente si è svolta il [1° settembre 2020](#).

Articolo 110
(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

L'articolo 110 dispone:

- i) l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti (comma 1);**
- ii) che continuino ad operare per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 2).**

Si premette che la retribuzione di posizione costituisce una delle componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici, che si affianca allo stipendio tabellare e alla retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione, così come anche quella di risultato, sono poste a carico del **Fondo unico nazionale (FUN)**, costituito ai sensi dell'art. 25 del [CCNL 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007](#) e disciplinato, da ultimo, [dall'articolo 41 del CCNL 8 luglio 2019 — Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici — per il triennio 2016/2018](#). Il richiamato Fondo - ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL del 2010- è ripartito dal Ministero dell'istruzione, con cadenza annuale (entro il 31 luglio), tra gli Uffici scolastici regionali in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.

Alla retribuzione di posizione⁴⁷ ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell'85 per cento delle risorse complessive del relativo fondo unico nazionale⁴⁸.

⁴⁷ Che è definita entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata dal medesimo CCNL del 2019 (ai sensi dell'art. 42, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81.

⁴⁸ Ai sensi della disciplina dettata in precedenza dal CCNL del 2010 (articolo 26), la retribuzione di posizione era definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85 per cento delle risorse complessive del Fondo. Per tale ragione negli ultimi anni, come si dirà più approfonditamente oltre, si è reso necessario integrare tale fondo in presenza di nuove immissioni in ruolo, al fine di non incidere negativamente sul trattamento economico dei dirigenti in servizio.

Inoltre, in sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto di determinati criteri generali (definiti dall'art. 6 del medesimo CCNL del 2010), che possono essere integrati a livello regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

Tali criteri generali si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

L'entità della retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente dipende dunque da tre fattori: i) dall'ammontare complessivo del Fondo; ii) dalla platea dei beneficiari, consistente nel numero di dirigenti in servizio⁴⁹; iii) dai richiamati indicatori di complessità previsti dal CCNL, eventualmente integrati sulla base di specificità regionali.

Come si richiamerà in sede di commento al comma 2 del presente articolo, il citato CCNL del 2019 stabilisce (con il combinato disposto dell'art.42, commi 1 e 5, e dell'art.5, comma 3, lett. b)) che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (ed Afam) è definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 15/7/2010 e che tale graduazione è effettuata a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, con conseguente disapplicazione, da tale data, dell'art. 26 del CCNL del 2010.

Entrando nel merito dei contenuti dell'articolo in esame, il **comma 1** dispone che il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, "di cui all'art. 4 del C.C.N.L. dell'Area V della dirigenza, relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 15 luglio 2010", è **incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022**, al lordo degli oneri a carico dello Stato, specificando che tali risorse sono destinate **esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile** dei dirigenti scolastici (con conseguente esclusione della retribuzione di risultato).

Nello specifico, il citato articolo 4 del CCNL per il biennio economico 2008-2009 dispone a sua volta che il predetto fondo per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dal sopracitato art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007⁵⁰.

⁴⁹ Pertanto, a parità di dotazione del Fondo, ad un incremento del numero di dirigenti in ruolo consegue una riduzione *pro capite* di tale retribuzione.

⁵⁰ Fra gli elementi di novità rispetto al precedente contratto, si segnala l'ulteriore incremento, pari a € 6.073.602,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2009, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da destinare al concorso al finanziamento

Come già rilevato (v. *supra*), la fonte normativa del predetto fondo è ora costituita dall'articolo 41 del più recente CCNL del 2019 a cui la norma in esame avrebbe potuto opportunamente riferirsi.

Il comma 1 è introdotto con l'obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici **in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere**. Al riguardo, come segnalato, la retribuzione di posizione è commisurata, ai sensi del richiamato articolo 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 (richiamato anche dal CCNL del 2019) del proprio agli indicatori di complessità nella gestione delle scuole (v. *supra*).

Con specifico riguardo alla **finalità perseguita** con la disposizione in commento, la relazione illustrativa specifica la volontà di **non vanificare** l'effetto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli **aumenti contrattuali** previsti nel richiamato C.C.N.L. 8 luglio 2019, tramite una riduzione della parte variabile della retribuzione. Infatti, a seguito delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse del FUN, subirebbero una significativa contrazione.

La relazione rimarca altresì l'esigenza di un riconoscimento, in termini anche economici, della molteplicità di funzioni e di responsabilità cui il dirigente scolastico è tenuto a far fronte spesso peraltro senza un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Nella relazione illustrativa si opera una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente, da cui emerge la necessità di **incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione**.

Con riguardo alla quantificazione dell'incremento del FUN disposto con il comma 1 in commento - come si evince dalla relazione tecnica - esso è stato stimato tenendo conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali. In esito a tale attività è stato possibile un raffronto, in particolare, fra gli importi erogati nell'ambito della parte variabile della retribuzione di posizione riconosciuta alla dirigenza scolastica e gli importi riconosciuti alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione. Tale verifica è centrale al fine di perseguire le richiamate finalità dell'intervento normativo,

degli incrementi della retribuzione di posizione (con riferimento alla parte fissa) e, per la parte residua, alla retribuzione di risultato.

e in particolare quella dell'allineamento delle retribuzioni dei dirigenti scolastici con quelle del resto della dirigenza (di seconda fascia) del Ministero dell'istruzione.

Ai sensi del comma 2, per gli anni scolastici dal 2019/2020 sino a quello in corso continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel citato FUN ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione del citato art.25 del CCNL sottoscritto nel 2010).

Il contratto integrativo regionale, si ricorda, ha come oggetto la determinazione e destinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti scolastici operanti presso la regione interessata. Tale riparto è effettuato dall'Ufficio scolastico regionale di ciascuna regione sulla base della quota del fondo assegnata ad essa assegnata nell'ambito del riparto nazionale.

Al riguardo, la disposizione parrebbe doversi intendere nel senso che l'ultrattività: i) riguardi i contratti integrativi regionali riferiti all'a.s. 2018/2019 nelle regioni in cui essi siano già stati sottoscritti, ii) ovvero, nelle regioni in cui tali CIR non siano stati ancora sottoscritti; riguardi i CIR riferiti all'a.s. immediatamente precedente, nelle more dell'adozione dei CIR riferiti all'a.s. 2018/2019.

Tale intervento - come si precisa nella relazione tecnica - si rende necessario in quanto **non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche**, previsto a partire dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del [C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018](#).

Il richiamato articolo 42 del CCNL disciplina la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed Afam. Esso stabilisce, per quanto qui interessa: i) (al comma 1) che tale retribuzione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b); ii) (al comma 5) che tale previsione si applichi a partire dall'a.s. 2019/2020, con conseguente disapplicazione di quanto disposto (all'articolo 26) del CCNL del 15 luglio 2010.

Il tema dell'adeguatezza del fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e quella di risultato e dell'esigenza di una sua integrazione è stato affrontato in più occasioni dal Parlamento nella corrente legislatura. In **recenti interventi legislativi**, di cui si fa menzione a seguire, sono state allocate nel Fondo risorse aggiuntive al fine di assicurare la necessaria copertura economica delle maggiori spese sostenute conseguenti all'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali sottoscritti nell'a.s. 2016/2017 nelle more della sottoscrizione dei contratti regionali riferiti agli aa.ss. successivi.

A parità di dotazione del fondo, a seguito delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici - in particolare di quelle disposte a conclusione del concorso bandito nel 2017 (pari a circa 2.500 unità) - a ciascun dirigente sarebbe spettata una retribuzione variabile inferiore rispetto a quella definita con i contratti collettivi regionali dell'a.s. 2016/2017 ed effettivamente erogata. Se non fossero intervenute, dunque, le integrazioni della dotazione del fondo, sarebbe stata necessaria la ripetizione delle somme già percepite dai dirigenti scolastici.

Gli interventi di finanziamento più recenti del fondo, disposti con fonte primaria, sono stati i seguenti:

i) 30 milioni di euro dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160/2019).

Nello specifico, la norma ha disposto l'allocazione, in apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al richiamato fondo unico nazionale per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Con tale intervento si è dato seguito all'impegno assunto dal Ministero nei confronti delle OOSS rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca nell'ambito dell'[intesa](#), siglata il 29 ottobre 2019, in ordine al rifinanziamento del Fondo affinché, a fronte dell'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del richiamato concorso bandito nel 2017, le retribuzioni di posizione e di risultato non fossero diminuite;

ii) 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 230-*bis*, comma 3, del DL n.34 del 2020.

Nello specifico, tale disposizione ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo (con la richiamata dotazione per il 2020), da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017.

Con decreto 28 gennaio 2021, n.27 si è proceduto a ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse, destinate ai dirigenti scolastici, di cui al fondo istituito dal sopracitato articolo 230-*bis*. In questo modo si sono superate le criticità che non avevano consentito la sottoscrizione dei contratti integrativi regionali per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;

iii) 25,856 milioni per il 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 981, della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178 del 2020).

Nello specifico, il comma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, con la predetta dotazione per il 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per l'a.s. 2019/2020 in conseguenza della menzionata ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.

In entrambe le disposizioni da ultimo citate era stato escluso il percepimento di emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

Articolo 111
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

L'**articolo 111** estende anche all'**a.s. 2022/2023** la disciplina derogatoria prevista per l'**a.s. 2021/2022**, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

A tal fine, **novella** l'art. 1, co. 978 e 979, della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 19, co. 5**, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011) – come modificato dall'art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. *a*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un **numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400** per le istituzioni site nelle **piccole isole**, nei **comuni montani**, nelle **aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche**, **non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato** e le stesse erano conferite in **reggenza** a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il **co. 5-bis** dello stesso art. 19 – introdotto dall'art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall'art. 12, co. 1, lett. *b*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 **non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)** e che, dunque, il posto era assegnato **in comune** con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il **co. 5-ter** dello stesso art. 19 – introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. *c*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i **criteri** per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con **decreto** del Ministro (ora) dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo accordo** da raggiungere in sede di **Conferenza unificata**. **Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi** la disciplina di cui all'**art. 19, co. 5 e 5-bis**, dello stesso **D.L. 98/2011** (L. 111/2011).

Successivamente, l'**art. 1, co. 978**, della **L. 178/2020** ha disposto che per l'**a.s. 2021/2022**, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati **dirigenti scolastici con incarico a tempo**

indeterminato è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata dal co. 979 – (da 600) a **500 unità**, ovvero (da fino a 400) a **fino a 300 unità** per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in **reggenza** a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest'ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal co. 978, il **co. 979** ha autorizzato la spesa di **€ 13,61 mln** per il **2021** e di **€ 27,23 mln per il 2022**.

Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2021/2022 è stata definita con [DM 157 del 14 maggio 2021](#)⁵¹. Dalla [tabella allegata](#) si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono **370**.

In particolare, l'**articolo 111** estende, come detto, all'a.s. 2022/2023 la disciplina prevista per l'a.s. 2021/2022.

Conseguentemente, incrementa l'autorizzazione di spesa per il **2022** (da € 27,23 mln) a **€ 40,84 mln** e autorizza la spesa di **€ 27,23 mln per il 2023**.

⁵¹ Nella relativa premessa si faceva presente che l'intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta.

Articolo 112 *(Interventi relativi alla formazione delle classi)*

L'**articolo 112** prevede la possibilità di **derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe**, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

In particolare, come si evince dal comma 2, lett. *b*), le previsioni riguardano la **scuola primaria** e la **scuola secondaria di primo e secondo grado**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 64, co. 1**, del **D.L. 112/2008** (L. 133/2008) ha disposto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l'**incremento** graduale, fino al raggiungimento di **un punto**, a partire dall'a.s. 2009-2010 ed entro l'a.s. 2011-2012, del **rapporto alunni/docente**, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione, tra l'altro, di tale finalità, i **co. 3 e 4** dello stesso articolo hanno previsto la predisposizione di un **piano programmatico di interventi** e misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, di **regolamenti** recanti, per quanto qui interessa, la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA⁵².

In base al **co. 6** dello stesso art. 64, quanto disposto dal co. 1 concorre, a decorrere dal 2009, alla realizzazione di **economie di spesa** per il bilancio dello Stato.

E', dunque, intervenuto, dopo lo schema di piano programmatico trasmesso alle Camere il 23 settembre 2008 ([Atto del Governo n. 36](#)), il **DPR 81/2009** che, in materia di **numero di alunni per classe**, ha disposto, per quanto qui interessa, come segue:

⁵² Successivamente, l'art. 17, co. 25, del D.L. 78/2009 (L. 102/2009) ha stabilito che l'art. 64, co. 3, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) si interpretava nel senso che il piano programmatico si intendeva perfezionato con l'acquisizione dei previsti pareri delle Commissioni parlamentari. Ha, altresì, disposto che all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvedeva con i regolamenti attuativi dello stesso.

DPR 81/2009	ALUNNI	
	<i>min</i>	<i>max</i>
Scuola primaria		
art. 10, co. 1 e 4	15 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	26⁵³
art. 10, co. 1 (pluriclassi)	8	18
Scuola secondaria di primo grado		
art. 11, co. 1 e 3 (classi prime)	18 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	27⁵⁴
art. 11, co. 2 (classi seconde e terze)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 20	
art. 11, co. 4 (classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)		18
Scuola secondaria di secondo grado		
art. 16 (classi prime)	25/27 (le classi del primo anno di corso di sezioni staccate , scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25 . E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)	30
art. 17, co. 1 (classi intermedie)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 22	
art. 17, co. 2 (ultime classi)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 10	

⁵³ **Elevabile fino a 27** qualora residuino resti.

⁵⁴ **Elevabile fino a 28** qualora residuino resti.

Rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l'art. 4 del DPR 81/2009 consente di **derogare, in misura non superiore al 10%**, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi.

Inoltre, l'art. 8 prevede che nelle scuole funzionanti nelle **piccole isole**, nei **comuni montani**, nelle zone abitate da **minoranze linguistiche**, nelle aree a rischio di **devianza minorile** o caratterizzate dalla rilevante presenza di **alunni con particolari difficoltà di apprendimento** e di scolarizzazione, possono essere costituite **classi uniche** per anno di corso e indirizzo di studi con **numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo** stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

Successivamente, l'art. 1, co. 84, della **L. 107/2015** ha disposto che il **dirigente scolastico**, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, **riduce il numero di alunni** per classe rispetto a quanto previsto dal DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Deroghe specifiche, applicabili alle **istituzioni scolastiche situate nelle aree colpite dagli eventi sismici** avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, sono state previste, dall'a.s. 2016/2017 e fino all'a.s. 2021/2022 compreso, dall'art. 18-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), come modificato, da ultimo, dall'art. 9-decies del D.L. 123/2019 (L. 156/2019).

In particolare, l'**articolo 112** dispone che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, **classi in deroga alle dimensioni** previste dal DPR 81/2009.

La deroga opera, però, **nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico** disponibili a **legislazione vigente**.

Al riguardo, la **relazione tecnica** precisa che le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare, derivante dal **calo delle nascite**. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo di personale docente e ATA, di costituire classi più piccole.

Precisa, inoltre, che le disposizioni non comportano maggiori spese per il funzionamento delle scuole, né maggiori spese di edilizia scolastica, in quanto si prevede, ad esempio, che la riduzione opererà **solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie**.

Infine, precisa che le stesse nuove previsioni sono **subordinate all'adozione del decreto interministeriale relativo al fabbisogno di personale scolastico, di cui all'art. 109, co. 7** (alla cui scheda si rinvia).

La **disciplina attuativa** deve essere definita con **decreti** del Ministro dell'istruzione da adottare annualmente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di **febbraio** precedente all'a.s. di riferimento. In sede di prima attuazione, il decreto deve essere adottato entro il mese di **marzo**.

Si valuti l'opportunità di precisare che il riferimento è al mese di marzo 2022.

In particolare, il decreto deve definire:

- gli **indicatori di status sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica** da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga;
- le **soglie** degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- i **parametri da utilizzare per la costituzione – in deroga – delle classi, escluse le pluriclassi**;
- la **quota massima di personale docente** da destinare alle classi costituite in deroga e, conseguentemente, il numero di tali classi.

L'attuazione di quanto previsto dai decreti interministeriali è rimessa agli **Uffici scolastici regionali**.

Infine, l'articolo 112 prevede che, **entro il termine dell'a.s. 2024/2025**, il Ministero dell'istruzione effettua una **valutazione dell'impatto** che le previsioni sopra indicate hanno determinato sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

TITOLO VIII - CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Articolo 113, comma 1

(Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

L'articolo 113, comma 1, incrementa le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, **dal 2022**, (da € 640 mln) a **€ 750 mln** annui.

A tal fine, novella l'art. 13, comma 2, della L. 220/2016.

La **L. 220/2016**, ridefinendo la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo del settore, ha istituito, all'art. 13, il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento. Si tratta di incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul **cap. 8599** dello stato di previsione del Ministero della cultura⁵⁵ – è alimentato, a regime, con gli **introiti erariali derivanti dalle attività del settore**⁵⁶, per un importo che, originariamente, non poteva essere inferiore a € 400 mln annui, elevati **dal 2021** – a seguito di quanto disposto dall'art.

⁵⁵ Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'[A.S. 2287](#) della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti **crediti d'imposta** (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

– art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall'art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a **€ 140 mln annui** a decorrere **dal 2016** (cap. **7765**, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

– art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall'art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a **€ 26,4 mln annui** a decorrere **dal 2019** (cap. **3872**, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

⁵⁶ Il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

1, co. 583, lett. *a*), della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021) – a **€ 640 mln annui**⁵⁷

⁵⁸

La **relazione tecnica** sottolinea, in particolare, le crescenti necessità relative al **credito di imposta destinato alla produzione nazionale** e al **credito di imposta per l'attrazione di investimenti internazionali** in Italia. In particolare, il fabbisogno per il 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammontava ad € 804,5 mln, a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in € 516,6 mln.

Evidenzia, inoltre, che, il credito di imposta ha potenziato la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Parallelamente, ha favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

⁵⁷ Prima dell'intervento della L. 178/2020, l'art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con [delibera CIPE n. 31/2018](#) al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell'allora MIBACT. In base alla relazione tecnica all'A.S. 1586, tali risorse erano allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.

⁵⁸ Il **riparto** del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:

- per il 2017, con [DM 13 luglio 2017](#);
- per il 2018, con [DM 148 del 15 marzo 2018](#);
- per il 2019, con [DM 149 del 14 marzo 2019](#), [DM 179 del 2 aprile 2019](#), [DM 199 del 24 aprile 2019](#), [DM 520 del 7 novembre 2019](#) e [DM 7 febbraio 2020](#);
- per il 2020, con [DM 187 del 22 aprile 2020](#), [DM 405 del 12 agosto 2020](#), [DM 574 del 9 dicembre 2020](#) e [DM 615 del 30 dicembre 2020](#);
- per il 2021, con [DM 65 del 3 febbraio 2021](#), [DM 154 del 9 aprile 2021](#), e [DM 268 del 23 luglio 2021](#).

Articolo 113, comma 2 (Fondo cultura)

L'articolo 113, comma 2, rfinanzia il Fondo per la cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Il Fondo per la cultura è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'**articolo 184 del decreto-legge n.34 del 2020**, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020.

Il Fondo è finalizzato alla **promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.**

La richiamata disciplina prevede che la dotazione del Fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, consistente anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

Con [decreto del interministeriale MIBACT-Economia e finanze n. 546 del 30 novembre 2020](#) sono state stabilite modalità e condizioni di funzionamento del predetto Fondo.

Il provvedimento ha ripartito le risorse destinando: a) 30 milioni di euro alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; b) 20 milioni di euro al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Per quanto concerne l'assegnazione dei 30 milioni è stato previsto un bando per la selezione dei progetti, da parte di una commissione di esperti designati dal Ministero, a cui possono partecipare le amministrazioni pubbliche (come individuate dall'art.1 della legge n.196 del 2009).

Come si evince dalla Relazione tecnica, il numero di progetti presentati a seguito della pubblicazione del richiamato bando è stato estremamente elevato (pari a 341) e per soddisfare la richiesta di cofinanziamento dello Stato sarebbero state necessarie risorse pari a euro 146.430.127,67, quindi ben superiori alle risorse messe a disposizione.

L'interesse suscitato nei confronti dello strumento giustifica, ad avviso del Governo, il rfinanziamento del Fondo in esame

Quanto alle restanti risorse, esse sono iscritte in uno specifico Fondo articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Detto Fondo è gestito e amministrato dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata.

Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Culture, al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.

Articolo 113, comma 3 *(Sostegno della filiera dell'editoria libraria)*

L'**articolo 113, comma 3**, autorizza la spesa di **€ 30 mln** per ciascuno degli anni **2022 e 2023** al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria.

In particolare, le risorse sono destinate alle **biblioteche aperte al pubblico** dello **Stato**, degli **enti territoriali** e degli **istituti culturali** che usufruiscono dei contributi di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l'**acquisto di libri**.

Le modalità attuative devono essere stabilite con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Si rinnova, in tal modo, una misura **già applicata nel 2020 e nel 2021**, utilizzando le risorse – pari a € 30 mln annui – del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali** istituito, a seguito della pandemia da COVID-19, dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Si tratta di un intervento per il quale in più occasioni il Ministro della cultura ha espresso la volontà di adoperarsi per farlo diventare a regime.

A titolo di esempio, si veda [qui](#).

La **relazione illustrativa** sottolinea che la misura determina il duplice effetto positivo di arricchire le dotazioni di libri a disposizione dell'utenza e di sostenere il mercato del libro (librerie ed editori) grazie alla maggiore capacità di acquisto di libri da parte delle istituzioni.

Al riguardo, si ricorda che il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali** è stato destinato, fra l'altro, al sostegno delle **librerie** e dell'**intera filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore.

In attuazione, per quanto qui interessa, il [DM 267 del 4 giugno 2020](#) ha destinato **€ 30 mln** per il **2020** al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria** tramite l'acquisto di libri.

In particolare, il DM ha disposto che le risorse dovevano essere **assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico**, dello **Stato**, degli **enti territoriali** e degli **istituti culturali** che usufruiscono dei contributi di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l'**acquisto di libri**, fino ad un massimo di:

- € 1.500 per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
- € 3.500 per le biblioteche con un patrimonio librario fra 5.001 e 20.000 volumi;
- € 7.000 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Ha, altresì, previsto che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovevano essere utilizzate per **almeno il 70%** per l'acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti nel **territorio della provincia o città metropolitana in cui si trovava la biblioteca**. Ove tali librerie non fossero state presenti o attive nel territorio, la biblioteca poteva effettuare gli acquisti nel territorio della **regione**.

Ha, infine, disciplinato le modalità per la presentazione delle domande, a tal fine disponendo l'emanazione di apposito avviso, e per l'effettuazione dei controlli.

L'avviso è stato emanato con [D.D. 467 del 2 luglio 2020](#). Con [D.D. 561 del 20 agosto 2020](#) è stato approvato l'[elenco di biblioteche beneficiarie](#).

Ulteriori **€ 30 mln** per il **2021** sono stati destinati alla medesima finalità con [DM 191 del 24 maggio 2021](#), che ha sostanzialmente riproposto la disciplina prevista dal DM 267/2020.

L'avviso è stato emanato con [D.D. 414 del 18 giugno 2021](#). Con [D.D.G. 550 del 1° settembre 2021](#) è stato approvato l'[elenco di biblioteche beneficiarie](#).

Articolo 114 **(Tax credit librerie)**

L'articolo 114 incrementa di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, le risorse destinate al riconoscimento del **credito di imposta** in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri**.

Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la misura si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano (codice ATECO 47.79.1). Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019** (diminuita a 3.750.000 euro nel bilancio triennale 2020-2022 dalla legge di bilancio 2019 e successivamente aumentata di **3,25 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2020 dall'articolo 10 della legge n. 15 del 2020, stabilizzandosi **in un importo pari a 7 milioni di euro annui**), ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d.m. attuativo ([D.M. 23 aprile 2018](#)) anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale.

Il disegno di legge di bilancio 2022-2024 in ragione dell'incremento di 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 prevede, sul relativo capitolo di bilancio (3870) stanziamenti pari a 17 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 7 milioni di euro per il 2024.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Il successivo comma 320 specifica che il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il [Provvedimento 12 dicembre 2018](#) dell'Agenzia medesima.

Sul tema si segnala che sul sito della direzione generale **Biblioteche e diritto d'autore** è consultabile una [guida](#) all'interno della quale sono pubblicati istruzioni e moduli esemplificativi delle istanze da presentare.

Articolo 115

(Fondo per l'adozione di provvedimenti legislativi per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo)

L'**articolo 115** istituisce il "**Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET**", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di 40 milioni annui a decorrere dal 2023, **ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi** che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura. Le misure da adottare (come detto, con successivi provvedimenti legislativi) devono tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni dei suddetti lavoratori.

Al riguardo, si ricorda che l'**articolo 1, commi 2 e 3**, del disegno di legge di iniziativa governativa **A.S. n. 2318**⁵⁹ reca una disciplina di delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori summenzionati. Riguardo al profilo finanziario, il suddetto **comma 3**, in primo luogo, specifica che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in secondo luogo, richiama la norma generale di cui all'articolo 17, comma 2, della [L. 31 dicembre 2009, n. 196](#), secondo la quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente (o contestualmente) alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Riguardo all'ambito dei lavoratori interessati e al contenuto della disciplina di delega - rispetto alla quale, dunque, l'**articolo 115** in esame è inteso a fornire la relativa dotazione finanziaria -, si rinvia alla scheda di lettura dei **suddetti commi**, presente nel [dossier n. 441](#) del Servizio Studi del Senato.

⁵⁹ Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Articolo 116
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)

L'**articolo 116** prevede, al **comma 1**, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di **commercio al dettaglio** e gli **artigiani** che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle **aree interne**, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un **contributo** per il pagamento **dell'imposta municipale propria** per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica. La finalità è quella di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori. Il **comma 2** prevede che, per tali finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in **comodato** beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al comma 1. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Il **comma 3** prevede che le agevolazioni previste dall'articolo in esame si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il **comma 4** stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Esso demanda altresì a un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 117 *(Carta cultura per i diciottenni)*

L'**articolo 117 stabilizza**, a decorrere **dal 2022**, la previsione di assegnazione della **c.d. Card cultura** – introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che compiono **18 anni**.

In particolare, il **comma 1** dispone, anzitutto, che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, dal 2022, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno di età, e nel rispetto del limite massimo di spesa di **€ 230 mln annui**, una Carta elettronica.

La **relazione tecnica** evidenzia che la quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell'importo della Carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di € 500 dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze fra i beneficiari nei diversi anni.

La Carta elettronica è **utilizzabile** per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.

Si tratta delle medesime possibilità di utilizzo previste a decorrere dal 2020.

Con [comunicato del 28 marzo 2021](#), il Ministero della cultura (MIC) aveva reso noto che “dalla prima edizione ad oggi si sono registrati circa 1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l'83% è stato speso per acquisto di libri, il 14% per concerti e musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste”.

Da ultimo, con [comunicato del 21 maggio 2021](#), il MIC – facendo presente che da quel giorno in Francia nasceva, sul modello italiano, Passculture⁶⁰ - ha reso noto che “Ad oggi sono 314.000 i ragazzi nati nel 2003 che si sono registrati sul sito www.18app.it e hanno già speso 32,5 milioni di euro. Quella in corso è la quinta

⁶⁰ Il 6 ottobre 2021 il MIC ha [reso noto](#) che anche la Spagna segue l'esempio italiano. Inoltre, il 3 novembre 2021, [rispondendo](#) nell'Assemblea della Camera all'interrogazione a risposta immediata 3-02584, il Ministro della cultura ha reso noto che “Anche insieme ad altri Ministri della Cultura europei, **abbiamo proposto l'istituzione di una card cultura valida su tutto il territorio europeo**, per fruire dei contenuti culturali indipendentemente dal Paese di provenienza”.

edizione di questa misura che dall'inizio ha visto partecipare quasi due milioni di ragazzi che hanno speso circa 800 milioni in cultura.”

Lo stesso **comma 1** conferma che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Conferma, altresì, che la **disciplina applicativa** – con riferimento agli importi nominali da assegnare e ai criteri e alle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta – deve essere definita con **decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto deve essere adottato entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, lo stesso **comma 1** disciplina con norma primaria la vigilanza in materia, finora disciplinata con norma secondaria.

In particolare, dispone che il **MIC vigila** sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi, o di violazione delle disposizioni attuative, può:

- **disattivare** la Carta;
- **cancellare** strutture, imprese o esercizi commerciali **dall'elenco dei soggetti accreditati**.
Al riguardo, si ricorda che le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIC, in un elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>;
- **negare l'accredito** alle stesse strutture, imprese o esercizi commerciali;
- **recuperare le somme** non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili;
- **in via cautelare, sospendere l'erogazione degli accreditati**, ovvero, nel caso di condotte più gravi o reiterate, **sospendere** strutture, imprese o esercizi commerciali **dall'elenco dei soggetti accreditati**.

Il **comma 2** dispone che, ai fini della vigilanza, il **MIC** e **la Guardia di finanza** stipulano una apposita **convenzione**, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al d.lgs. 68/2001.

Nella già citata [risposta](#) del 3 novembre 2021 all'interrogazione a risposta immediata 3-02584, il Ministro della cultura aveva reso noto che “è stato stipulato

un accordo tra Ministero della Cultura e Guardia di finanza, che dal 2018 - poi rinnovato nel 2019 e **tuttora operativo** - controlla e vigila sulle attività di frode”. La **relazione illustrativa** fa presente che la disposizione è rivolta a consentire alla Guardia di finanza di accedere ai dati e alle informazioni disponibili nella piattaforma sopra indicata, con particolare riferimento a quelli afferenti ai beneficiari del contributo e ai soggetti presso cui è possibile utilizzare la Card, al fine di indirizzare i controlli verso i casi di frode connotati da maggiore pericolosità.

• La Card cultura

L’art. 1, co. 979-980, della **L. 208/2015** (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-*quinquies* del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compivano 18 anni nel **2016**, era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di **€ 500** –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di **€ 290 mln** per il 2016, demandando la definizione della disciplina applicativa ad un DPCM, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze⁶¹.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della **L. 232/2016** (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel **2017**, che potevano utilizzare la carta anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di **€ 290 mln** per il 2017⁶².

Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 (**L. 205/2017**) aveva rifinanziato l’iniziativa per il **2018** e per il **2019** con **€ 290 mln annui**, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione dell’allora Mibact (**cap. 1430**).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del **Consiglio di Stato**, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), [pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM](#) di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la **mancanza di una norma legittimante di rango primario** da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

⁶¹ I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo individuale da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con [DPCM 15 settembre 2016, n. 187](#).

⁶² I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo individuale da assegnare, sempre pari a € 500, erano stati disciplinati con [DPCM 4 agosto 2017, n. 136](#), che aveva modificato il DPCM del 2016.

A tale rilievo aveva dato seguito l'art. 7 del **D.L. 91/2018** (L. 108/2018), che aveva inserito nell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018⁶³. Successivamente, l'art. 1, co. 604, della L. di bilancio 2019 (**L. 145/2018**) aveva definito la disciplina sostanziale per l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel prosieguo, il **D.L. 34/2019** (L. 58/2019: art. 50, co. 2, lett. h)) aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla Card – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l'art. 3, co. 4-*bis*, del **D.L. 59/2019** (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli acquistabili⁶⁴.

Ancora dopo, l'art. 1, co. 357-358, della L. di bilancio 2020 (**L. 160/2019**) aveva esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel **2020** la disciplina per l'assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11-*ter*, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) e a € 220 mln dalla **L. di assestamento 2020** (L. 128/2020) – e ha inserito gli **abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale** tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa⁶⁵.

Da ultimo, l'art. 1, co. 576 e 611, della L. di bilancio 2021 (**L. 178/2020**), nel testo come modificato dall'art. 65, co. 9, del **D.L. 73/2021** (L. 106/2021), ha autorizzato la spesa di € 220 mln per il **2021** per l'assegnazione della Card anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici⁶⁶.

⁶³ I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che compivano 18 anni nel 2018 erano stati, dunque, disciplinati con [DPCM 7 dicembre 2018, n. 138](#), che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.

⁶⁴ Gli importi nominali da assegnare, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che avevano compiuto 18 anni nel 2019 erano stati definiti con [D.I. 24 dicembre 2019, n. 177](#), in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus era il 28 febbraio 2021.

⁶⁵ La disciplina applicativa è stata definita con [D.I. 22 dicembre 2020, n. 192](#) che, modificando il D.I. 177/2019, ha disposto, in particolare, che per i giovani che avevano compiuto 18 anni nel 2020 le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2021, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2022.

⁶⁶ Alla data di redazione della presente scheda, il D.I. recante la definizione della disciplina attuativa non è ancora intervenuto.

Articolo 118 *(Fondazioni lirico sinfoniche)*

L'**articolo 118** istituisce un fondo pari a **100 milioni** di euro per l'anno **2022** e **50 milioni** di euro per l'anno **2023**, per incrementare il **fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 1)**, destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici **problemi economico-patrimoniali (comma 2)**. La **restante quota** del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per **finanziare investimenti** destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (**comma 3**). Il **comma 4** disciplina le **modalità** di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il **comma 5**, infine, prevede il regime di **amministrazione straordinaria** per le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 che producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

In particolare, il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **fondo** con dotazione pari a **100 milioni** di euro per l'anno **2022** e **50 milioni** di euro per il **2023** per l'assegnazione di un contributo finalizzato a **incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche** di cui al [decreto legislativo n. 367 del 1996](#) (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) e di cui alla [legge n. 310 del 2003](#) (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali).

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla [L. 800/1967](#), che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" e ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la **personalità giuridica di diritto pubblico**. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora, [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell'Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice](#)

di Venezia e l'[Arena di Verona](#) – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della [L. 310/2003](#), la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#). Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**.

Di queste, **due** sono dotate – ai sensi di quanto disposto dal [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013](#): art. 11, co. 21-bis) e dalla disciplina attuativa emanata con [D.I. 6 novembre 2014](#) – di **forme organizzative speciali**. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala ([DM 5 gennaio 2015](#)) e dell'Accademia di Santa Cecilia ([DM 5 gennaio 2015](#)).

Con il [d.lgs. 367/1996](#), gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato**, al fine di superare delle rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Successivamente, tuttavia, a seguito del [D.L. 64/2010 \(L. 100/2010\)](#), la **Corte costituzionale**, con [sentenza 153/2011](#), ha ribadito la **qualificazione in senso pubblicistico** degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del [d.lgs. 367/1996](#).

Per quanto concerne il **finanziamento**, si ricorda che in base al [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013](#): art. 11, co. 20) la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata annualmente con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo (poi sostituita, a seguito della [L. 175/2017](#), con il Consiglio superiore dello spettacolo), ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica, sulla base di una serie di criteri. Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con [DM 3 febbraio 2014](#).

Per approfondimenti si rinvia allo specifico [tema](#) di documentazione parlamentare curato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Per quanto concerne il **fondo di dotazione** al quale sono destinate le risorse di cui al comma 1, si ricorda che l'art. 11, comma 15, lettera c), del già citato **decreto-legge n. 91 del 2013** ha disposto che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche devono prevedere l'articolazione del patrimonio in un **fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie**, e in un **fondo di gestione**, destinato alle **spese correnti** di gestione dell'ente (si veda, ad esempio, l'articolo 5, comma 3, dello [Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma](#)).

Il **comma 2** destina una **quota non inferiore a 100 milioni** di euro del fondo di cui al comma 1 alle **fondazioni lirico-sinfoniche** che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti **situazioni contabili**:

- a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo;

b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro" riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

Dalla relazione tecnica si evince che **tale situazione riguarda le seguenti fondazioni lirico-sinfoniche**: [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#), [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#), [Teatro San Carlo di Napoli](#), [Teatro dell'Opera di Roma](#), [Teatro Regio di Torino](#), [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), [Arena di Verona](#), le quali necessitano pertanto di un **importo minimo di ricapitalizzazione pari a circa 122 milioni di euro**. Si tratta di 7 delle 10 fondazioni lirico-sinfoniche per le quali è in corso il processo di risanamento avviato con l'art. 11 del più volte citato D.L. 91/2013 (L. 112/2013) (si veda il box seguente).

Per quanto riguarda la **restante quota** del fondo di cui al comma 1, il **comma 3** ne stabilisce la destinazione prioritaria alle **fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili** di cui al comma 2, per **finanziare investimenti** destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una **riserva indisponibile** di pari importo.

Il **comma 4** disciplina le **modalità di assegnazione ed erogazione del fondo, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione**, da stabilirsi con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Il **Commissario straordinario** di cui all'articolo 11 del [decreto-legge n. 91 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, svolge l'**istruttoria propedeutica** all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.

Il **comma 5**, infine, stabilisce che quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 2 produce **nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile**, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo **scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione** e la fondazione è sottoposta ad **amministrazione**

straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo menzionato, con il decreto di scioglimento vengono **nominati uno o più commissari straordinari**, viene determinata la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione (comma 2). I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione (comma 3). I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari (comma 4). Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo (comma 5).

Al riguardo, si ricorda che, al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico-sinfonico e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, il **D.L. 91/2013** (L. 112/2013: art. 11, co. 1 e 2) aveva previsto la possibilità di presentare un **piano di risanamento** per le fondazioni che versassero in situazioni di **difficoltà economico-patrimoniale**. Tra i **contenuti inderogabili** del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere **presentato** ad un **commissario straordinario**, appositamente nominato, e doveva assicurare gli **equilibri strutturali del bilancio**, sotto il profilo sia **patrimoniale**, sia **economico-finanziario**, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l'esercizio 2016. Il piano doveva essere **approvato**, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto **entro l'esercizio 2016** le condizioni di **equilibrio strutturale del bilancio**, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in **liquidazione coatta amministrativa**.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un **fondo di rotazione** per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1.

La dotazione iniziale del fondo di rotazione ammontava a € 75 mln per il 2014.

In seguito, il **D.L. 83/2014** (L. 106/2014: art. 5) aveva previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare **nuovi contratti integrativi aziendali**, nonché l'**incremento**, per il 2014, del **fondo di rotazione**, per un importo pari a **€ 50 mln**.

Successivamente, la L. di stabilità 2016 (**L. 208/2015**: art. 1, co. 355) aveva **prorogato** (dal 2016) **al 2018** il termine per il raggiungimento dell'**equilibrio strutturale di bilancio** per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) - di un'**integrazione del piano**, relativa al periodo **2016-2018**, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.

Inoltre, ha esteso (art. 1, co. 356) a **tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione** - allo scopo incrementato di **€ 10 mln per il 2016** -, stabilendo che quelle interessate potevano presentare - entro il 30 giugno 2016- un **piano triennale** per il periodo **2016-2018**, secondo le indicazioni dell'art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la **riduzione della dotazione organica** del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la **rinegoziazione e ristrutturazione del debito** esistente alla medesima data.

Ancora dopo, il **D.L. 113/2016** (L. 160/2016: art. 24) aveva introdotto elementi di maggiore **flessibilità nel percorso di risanamento**, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del **pareggio economico in ciascun esercizio** e al **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018**.

Il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario è stato più volte prorogato. Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (**L. 178/2020**: art. 1, co. 589-591) lo ha differito al **31 dicembre 2021** per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già **presentato il piano di risanamento**, disponendo che, in mancanza, le fondazioni sono poste in **liquidazione coatta amministrativa**.

Al contempo, ha disposto che le **5 fondazioni lirico-sinfoniche** che, alla medesima data della sua entrata in vigore, **non avevano già presentato un piano** di risanamento potevano presentare, **entro 90 giorni** dalla stessa data, un piano di risanamento per il **triennio 2021-2023**. Le fondazioni in questione devono raggiungere il **pareggio economico** in ciascun esercizio e il **tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023**. In mancanza, le fondazioni sono poste in **liquidazione coatta amministrativa**.

Inoltre, a tali fini - nel testo come modificato dal **D.L. 73/2021** (L. 106/2021: art. 65, co. 8) - ha disposto che il **fondo di rotazione** è incrementato di **€ 40 mln per il 2021**.

Articolo 119
(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)

L'**articolo 119** autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per **la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici**, nonché per **l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato**.

La disposizione in esame specifica che gli immobili eventualmente acquistati, a valere sulle risorse qui autorizzate, debbano essere già in possesso dei requisiti antisismici e di sicurezza previsti dalla disciplina applicabile.

Si demanda ad un **decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 1° marzo 2022), l'individuazione degli interventi e dei soggetti attuatori, l'indicazione dei CUP - codici unici progetto, il cronoprogramma delle procedure e gli obiettivi, fissati in coerenza con la disponibilità delle risorse qui stanziare.

Il medesimo decreto ministeriale deve inoltre disciplinare i casi di revoca dei finanziamenti in caso di irregolarità nella comunicazione e acquisizione dei dati richiesti in sede di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto delle scadenze. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti, infatti, al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 (v. box infra).

Gli [Archivi di Stato](#) sono presenti in ogni città capoluogo di provincia. Conservano gli archivi delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e gli archivi delle amministrazioni periferiche dello Stato unitario, che vi sono versati una volta passati 30 anni dalla conclusione della pratica. Le Sezioni di Archivio di Stato sono presenti in 33 città non capoluoghi di provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

La **relazione illustrativa** ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata. La medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'[art. 41](#) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Per ulteriori informazioni sugli Archivi di Stato (locali, attrezzatura, personale, utenza) si vedano i dati forniti dall'Ufficio di statistica del Ministero della cultura, al *link*: http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm.

In attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 sono stati emanati i decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011, concernenti, rispettivamente, la valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

In particolare, merita ricordare l'art. 1 del D.lgs. n. 229/2011, prevede che le Amministrazioni pubbliche:

a) detengano e alimentino un **sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi**; tale sistema dovrà peraltro contenere le informazioni relative all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti, in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

b) detengano ed alimentino un **sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili** al fine di assicurare l'evidenza e tracciabilità di ciascuna transazione connessa alla realizzazione delle opere ed interventi;

c) assicurino - ponendo specifici vincoli e subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione - la raccolta e la comunicazione dei **dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, ai fini dell'inoltro all'Autorità di vigilanza** (ora ANAC);

d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del **Codice unico di progetto (CUP)**.

**TITOLO X - MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA**

Articolo 146
(Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna)

L'**articolo 146**, autorizza la Federazione sportiva nazionale **ACI-Automobile club d'Italia** a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del **Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna**, presso l'autodromo di **Imola**, per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, sulla base delle risorse iscritte a bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi medesimi. Per tali finalità, la disposizione in esame riconosce alla medesima Federazione sportiva nazionale-ACI un **contributo** di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

L'[Automobile Club d'Italia](#) è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Strutturalmente, l'ACI è una federazione composta da 103 Automobile Club. L'ACI è inoltre riconosciuto dal CONI quale Federazione Sportiva Automobilistica Italiana. A livello internazionale, ACI è riconosciuto dalla FIA (*Fédération Internationale de l'Automobile*) come Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e gestisce manifestazioni di primario rilievo.

L'ACI è autorizzata a sostenere le spese di organizzazione del Gran Premio ad Imola, come accennato, "attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio".

Si ricorda che l'art. 10, comma 1-*bis*, del [decreto-legge n. 91 del 2018](#) (come convertito dalla legge n. 108 del 2018) stabilisce che ACI-Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club ad esso federati si adeguino, entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

La disposizione di cui al menzionato comma 1-*bis* quindi pare volta ad escludere la diretta applicazione ad ACI, e agli Automobile Club ad esso federati, del decreto

legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate), richiedendo l'adeguamento dei medesimi ai principi generali del testo unico, in considerazione del fatto che si tratta di enti pubblici a base associativa **non gravanti sulla finanza pubblica** (al pari di ordini e collegi professionali). A tale riguardo, la medesima disposizione richiama l'articolo 2, comma 2-*bis*, del [decreto-legge n.101 del 2013](#), il quale prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, in quanto “non gravanti sulla finanza pubblica”, si adeguano con propri regolamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego) e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (in primo luogo spesa di personale).

TITOLO XV - FONDI

Articolo 193 (Tabelle A e B)

L'**articolo 193** dispone in ordine all'entità dei **fondi speciali** determinati dalle **tabelle A e B**, allegate al disegno di legge in esame.

Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli importi complessivi della **tabella A** (fondo speciale di **parte corrente**) ammontano a 555,6 milioni per il 2022; 584,1 milioni per il 2023; 599,1 milioni annui dal 2024.

Per quanto riguarda la **tabella B** (fondo speciale di **conto capitale**), espone importi complessivi pari a 769,9 milioni per il 2022; 814,4 milioni annui dal 2023.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.

Per gli accantonamenti di parte corrente si viene a determinare un incremento di 246,8 milioni di euro per il 2022, 245,8 milioni di euro per il 2023, 260,8 milioni annui dal 2024.

Per gli accantonamenti in conto capitale il disegno di legge in esame determina un incremento di 145 milioni annui dal 2022.

(milioni di euro)

TABELLA A⁶⁷	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	308,8	338,3	338,3
A.S. n. 2448	555,6	584,1	599,1

⁶⁷ I valori riportati nel presente prospetto, ed esposti nel disegno di legge di bilancio, non tengono conto della diminuzione di 7,4 milioni di euro per il 2022 e di 2,8 milioni a decorrere dal 2022 determinata dalla legge n. 147 del 2021 di conversione in legge del decreto-legge n. 118 del 2021. Tale provvedimento reca, infatti, la copertura degli oneri mediante la riduzione degli accantonamenti di parte corrente relativi al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della giustizia. Non tiene conto, altresì, della riduzione degli accantonamenti di parte corrente relativi al Ministero della giustizia pari a 4.4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, determinata dalla legge n. 134 del 2021 per la copertura dei relativi oneri.

(milioni di euro)

TABELLA B ⁶⁸	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	624,9	669,4	669,4
A.S. n. 2448	769,9	814,4	814,4

L'[articolo 21, comma 1-ter, lettera d](#)), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in **migliaia di euro**) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

A seguire si farà riferimento esclusivamente ai **Ministeri di interesse della 7^a Commissione del Senato** (per l'elenco completo si rinvia al Dossier generale sull'AS 2448 a cura dei Servizi studi di Senato e Camera).

⁶⁸ I valori riportati nel presente prospetto, ed esposti nel disegno di legge di bilancio, non tengono conto della diminuzione di 10 milioni a decorrere dall'anno 2023 recata dal disegno di legge A.S. 2255, approvato definitivamente, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al momento della redazione della presente scheda. Tale provvedimento reca, infatti, la copertura degli oneri a valere sull'accantonamento in conto capitale relativo al Ministero della salute.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(migliaia di euro)

	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	23.353,3	28.353,3	28.353,3
A.S. n. 2448	33.353,3	38.353,3	38.353,3

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (AC 523 - [AS 992](#)).
- Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(migliaia di euro)

	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	17.553,7	22.553,7	22.553,7
A.S. n. 2448	27.553,7	32.553,7	32.553,7

Finalizzazioni:

- Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (AC 395 - [AS 1146](#)).
- Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA

(migliaia di euro)

	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	15.376,1	1.376,1	1.376,1
A.S. n. 2448	27.176,1	7.176,1	7.176,1

Finalizzazioni: interventi diversi

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(migliaia di euro)

	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	25.000	30.000	30.000
A.S. n. 2448	35.000	40.000	40.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(migliaia di euro)

	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	30.000	30.000	30.000
A.S. n. 2448	35.000	35.000	35.000

Finalizzazioni: interventi diversi

MINISTERO DELLA CULTURA

(migliaia di euro)

	2022	2023	2024
Bilancio a legislazione vigente	21.000	31.000	31.000
A.S. n. 2448	31.000	36.000	36.000

Finalizzazioni: interventi diversi